

*This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.*

## Linee Guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore

### 1 Premesse

#### 1.1. Introduzione

A seguito dell'incremento degli arrivi via mare durante il 2014, dell'ulteriore aumento nell'anno 2015 e considerata la conseguente crescita anche del dato relativo ai minori non accompagnati, il Ministero dell'Interno ("il Ministero") ha predisposto un progetto per il "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati", accedendo al finanziamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – per l'Assistenza Emergenziale–. Nell'ambito di tale progetto sono state individuate strutture ad alta specializzazione dedicate all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA).<sup>1</sup>

Attraverso il progetto il Ministero ha avviato la sperimentazione di un sistema di prima accoglienza qualificato durante il quale devono essere svolte attività a tutela dei MSNA, tenendo in considerazione primaria il superiore interesse del minore

Il progetto ha previsto la partecipazione di partner (UNHCR, IOM, Save the Children, CRI e ANCI) con il compito di supportare le attività degli operatori in ragione dei rispettivi mandati.

Nello specifico:

- *UNHCR ha "il compito di contribuire alle attività di coordinamento e di strutturazione dei servizi d'informazione e supporto legale per la domanda di riconoscimento di protezione internazionale ai MSNA accolti nelle strutture. A tal fine, l'UNHCR svolgerà attività di consulenza, di elaborazione di materiale informativo adeguato e accessibile,*

<sup>1</sup> L'istituzione di un Sistema Accoglienza a doppio binario (prima accoglienza temporanea e seconda accoglienza in Centri SPRAR) è stata attuata anche a seguito dell'approvazione del Piano di Accoglienza Nazionale del 14 luglio 2014.

*e di promozione di buone prassi per la determinazione del migliore interesse del minore”*

- ***OIM**, secondo convenzione risponde a tre azioni differenti quali la valutazione dei bisogni di affiancamento degli operatori dei centri di prima accoglienza sulle tematiche del ricongiungimento familiare, della tratta degli esseri umani e sugli aspetti psicosociali riguardanti i minori stranieri non accompagnati.*
- ***Save the Children** ha il compito di fornire un supporto specialistico agli operatori delle strutture di accoglienza, attraverso un costante affiancamento per il rispetto di elevati standard di qualità; inoltre, al fine di omogeneizzare i servizi delle diverse strutture, ha il compito di predisporre linee guida, schede e modelli che saranno utilizzati dagli operatori nell’ambito dell’attuazione delle azioni a favore dei MSNA.*

Oltre a prevedere un lavoro di analisi dei bisogni e affiancamento a favore degli operatori delle strutture di prima accoglienza da parte delle tre agenzie, è stata predisposta la redazione di procedure operative standard quale strumento pratico finalizzato alla standardizzazione delle azioni e delle procedure operative per la valutazione del superiore interesse del minore durante la permanenza nelle strutture di prima accoglienza.

## **1.2 Nota metodologica e obiettivi**

Partendo dalla formulazione del principio del “**Superiore Interesse del Minore**”, di cui all’art. 3 comma 1 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989<sup>2</sup> Convention on the Rights of the Child (“CRC”), in accordo con il “*General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*” del *Committee on the Rights of the Children* e seguendo il contenuto del recente documento predisposto congiuntamente da UNHCR e UNICEF “*Safe and Sound*” dell’ottobre 2014<sup>3</sup>, si è sviluppato uno strumento che accompagni l’operatore nello svolgimento di attività durante la permanenza dei minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza e, in particolare, **nell’individuazione delle azioni più idonee da svolgere a favore del minore** attraverso la **valutazione del suo Superiore Interesse** .

A questo scopo, le Linee Guida contenenti Procedure Operative Standard si propongono di uniformare a livello nazionale la presa in carico, gli interventi, le azioni e la programmazione di un percorso a favore del minore ospitato nelle Strutture di prima accoglienza.

## **1.3 Struttura del documento**

Partendo da alcuni chiarimenti con riferimento a cosa debba intendersi per **Interesse Superiore del Minore**, **Valutazione del Superiore Interesse del Minore** e, infine, di **Determinazione del Superiore Interesse del Minore**, si è proseguito nell’individuare quali siano gli elementi da tenersi in considerazione affinché ogni attività che abbia effetti diretti e indiretti sul minore sia preliminarmente valutata alla luce del suo Superiore Interesse (Cap. 1).

---

<sup>2</sup> L’Italia ha ratificato la Convenzione con **Legge n. 176 del 27 maggio 1991**.

<sup>3</sup> Nella traduzione italiana “Sani e Salvi”, UNHCR, ottobre 2014 (“Sani&Salvi”) consultabile in [http://unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/555c98220b80ee884b008643/Safe\\_and\\_sound\\_final.pdf](http://unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/555c98220b80ee884b008643/Safe_and_sound_final.pdf)

Il capitolo 2 è interamente dedicato alle attività che gli operatori è opportuno svolgano durante la permanenza del minore nella Struttura di prima accoglienza. Si tratta di un capitolo operativo all'interno del quale, oltre ad individuare e suddividere le differenti azioni rispetto ai tempi di permanenza, sono state associate le figure professionali che, di volta in volta, sono coinvolte. Inoltre, è stato indicato il modo attraverso cui dette azioni dovrebbero essere messe in atto affinché possa ritenersi tutelato il Superiore Interesse del Minore.

Le tabelle, che riportano tali attività, contengono **la descrizione delle attività** che è opportuno vengano compiute in **ordine cronologico** a favore del minore durante la sua permanenza nelle strutture di prima accoglienza che dovrebbe essere applicata il più fedelmente possibile in termini di tempistica stante il previsto limitato tempo di permanenza del minore.

Allo stesso tempo, è importante che ogni attività venga calibrata nel rispetto delle specifiche necessità del singolo minore nonché calate nel contesto territoriale di riferimento lasciando, quindi, anche spazio ad una flessibilità nell'organizzazione delle singole attività.

Successivamente, è stata affrontata la tematica relativa all'individuazione del percorso amministrativo più opportuno per il minore alla luce della sua esperienza personale e dei suoi bisogni specifici. (Paragrafo 2.3).

Infine, sono state affrontate le questioni relative al trasferimento del minore in seconda accoglienza, compresa la trasmissione contestuale di informazioni sul minore (capitolo 3), e le azioni da porre in essere in caso di eventuale allontanamento arbitrario del minore (capitolo 4).

La Struttura di Missione per l'Accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati presso il Ministero dell'Interno ("Struttura di Missione") ha seguito le fasi di stesura del documento, il cui contenuto è stato condiviso con operatori e/o responsabili dei 15 progetti di prima accoglienza per una preliminare familiarizzazione e sperimentazione.

## 1.4 Brevi chiarimenti<sup>4</sup>

### 1.4.1 Il Superiore Interesse del Minore

Secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC), il Superiore Interesse del Minore deve essere **“una considerazione preminente”<sup>5</sup>** con riferimento **ad ogni decisione che riguardi il minore<sup>6</sup>**.

<sup>4</sup> Documenti di riferimento: *Safe and Sound*, UNHCR and Unicef ottobre, 2014 consultabile in [http://unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/555c98220b80ee884b008643/Safe\\_and\\_sound\\_final.pdf](http://unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/555c98220b80ee884b008643/Safe_and_sound_final.pdf); *Committee on the Rights of the Children General Comment n. 14/2013, on the right of the child to have his or her best interest taken as a primary consideration* (art. 3, para.1)- consultabile in [http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC\\_C\\_GC\\_14\\_ENG.pdf](http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf); *UNHCR Guidelines on Determining best interest of the Children 2008* consultabile in <http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf>; *Committee on the Rights of the Children ("Committee"), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, October 2011* consultabile in <http://www.refworld.org/docid/4ef1e6d12.html>; *Verso la definizione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei bambini e degli adolescenti, Proposte Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, marzo 2015* consultabile in [http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Documento\\_%20LEP\\_30mar15.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Documento_%20LEP_30mar15.pdf).

<sup>5</sup> The expression "primary consideration" means that the child's best interest may not be considered on the same level as all other considerations. This strong position is justified by the special situation of the child: dependency, maturity, legal status and, often, voicelessness. (CRC General Comment n. 14/2013, § 37)

La CRC non fornisce una definizione di Superiore Interesse del Minore, ma ne favorisce un'applicazione dinamica, attraverso una sua adeguata valutazione al fine di garantire il generale **“benessere”**<sup>7</sup> del minore con un approccio attento alla salvaguardia dei suoi diritti. Il raggiungimento e mantenimento del superiore interesse quale considerazione preminente si esplica concretamente nell'ambito di queste linee guida attraverso lo svolgimento di **una preliminare valutazione di ogni specifica necessità di cui il minore è portatore, la scelta delle azioni opportune da intraprendere, nonché l'adozione delle modalità più idonee di svolgimento di tali azioni così da “accompagnare” il minore verso il raggiungimento del suo benessere alla luce dei suoi particolari bisogni e diritti.**

#### 1.4.2. La valutazione del Superiore Interesse del Minore (*Best Interest Assessment – BIA*)

*Ogni minore è unico nel suo vissuto, bisogno ed esperienza.*

*“La valutazione del Superiore Interesse descrive una procedura semplice e continua per decidere quali azioni immediate sono nell'interesse superiore di un singolo minore”*<sup>8</sup>

La valutazione del Superiore Interesse del Minore, pertanto, consiste in un procedimento di valutazione di **natura olistica**, condotto da personale specializzato, che tenga conto della peculiarità del caso e delle specifiche necessità.

Le caratteristiche a cui si fa riferimento possono riguardare, ad esempio, l'età, l'identità di genere e orientamento sessuale, il livello di maturità, l'esperienza personale e il vissuto, l'appartenenza culturale, il livello di scolarizzazione e/o eventuali disabilità fisiche e/o mentali, eventuali esperienze di sfruttamento e/o di tratta.

In pratica si tratta di raccogliere, innanzitutto, tutte le informazioni che riguardano il minore attraverso modalità adeguate<sup>9</sup> alla sua età e quindi elaborarle al fine di individuare **quali siano le attività più opportune e le modalità di svolgimento per soddisfare il Superiore Interesse del singolo minore.**

Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza spetta pertanto agli operatori comprendere quale sia la particolare condizione del minore e, quindi alla luce delle sue necessità specifiche, avviare quel percorso ritenuto il più opportuno in riferimento al singolo.

Considerato che tutti i minori hanno diritto ad essere ascoltati e che la loro opinione deve essere presa in debita considerazione (Art. 12 CRC)<sup>10</sup>, l'individuazione puntuale di tale

<sup>6</sup>Art. 3 CRC “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

<sup>7</sup> Documenti di riferimento: *Safe and Sound, UNHCR and Unicef ottobre, 2014; CRC General Comment n. 14 2013*

<sup>8</sup> Cfr *Safe and Sound* Ita. pag. 17

<sup>9</sup> Ad esempio ascolto e comunicazione con il minore utilizzando un linguaggio adattato alla sua età e al suo sviluppo assicurando la partecipazione del minore in ogni decisione che lo riguardi. A tale scopo vedi azioni relative all'ascolto del minore.

<sup>10</sup> Articolo 12 I. “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

percorso deve essere realizzata attraverso un approccio partecipativo e di ascolto strutturato, che promuova il coinvolgimento del minore nelle decisioni che lo riguardano.

Per questo motivo è importante che i diversi attori (pubblici e/o privati) che sono chiamati a interagire pongano in essere delle valutazioni, fra loro collegate, sulla base delle specificità di cui è portatore ogni singolo.

In caso di necessità, potranno e/o dovranno essere coinvolti anche **consulenti esterni** (esperti in tematiche minorili), al fine di favorire un approccio **multidisciplinare**<sup>11</sup> che meglio possa garantire il rispetto del Superiore Interesse del Minore.

### 1.4.3 La determinazione del Superiore Interesse del Minore (*Best Interest Determination – BID*)

*“La determinazione dell’interesse superiore del minore descrive una procedura più formale per prendere decisioni importanti che avranno un impatto fondamentale sul futuro sviluppo del minore”*<sup>12</sup>

Anche la determinazione del Superiore Interesse del minore (BID), consiste in un **“percorso”**. La differenza con la valutazione del Superiore Interesse del minore (BIA) è rappresentata dal fatto che punto di arrivo di tale procedura è la scelta di una soluzione **“duratura”**<sup>13</sup>.

Come nella fase di valutazione del Superiore Interesse del Minore (BIA), anche la fase concernente la determinazione del Superiore Interesse del Minore (BID) deve essere svolta da **personale specializzato** e raggiunta solo dopo aver condotto colloqui di approfondimento, anche attraverso attività di partecipazione per conoscere in modo puntale le opinioni, il profilo e ogni specifico bisogno. Attraverso le attività di partecipazione, in particolare, possono emergere bisogni che spesso i minori non riescono ad esprimere attraverso un semplice colloquio.

---

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.

<sup>11</sup> Cfr. *Committee Rights of the Child General Comment n. 14 2013 par. 94*

<sup>12</sup> Cit. *Sani e Salvi, UNHCR e UNICEF* pag. 17

<sup>13</sup> *“Una soluzione è definita come duratura nel caso in cui sia a lungo termine e sostenibile. Dovrà assicurare che il minore non accompagnato o separato sia in grado di svilupparsi nell’età adulta in un ambiente che soddisfi le sue esigenze e i suoi diritti come definiti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia (CDI) e che non metta il minore a rischio di persecuzione o di danno. In base al principio dell’interesse superiore, dal momento che la soluzione duratura avrà un impatto fondamentale sullo sviluppo a lungo termine del minore in età adulta, tale soluzione sarà necessariamente subordinata alla determinazione dell’interesse superiore (BID), supportata dalle più stringenti garanzie procedurali”* cfr. *Sani e Salvi UNHCR e UNICEF, pag. 43*

**BOX n. 1 Alcuni elementi essenziali nel BID<sup>14</sup> (lista non esaustiva)**

- Partecipazione del minore nelle decisioni che lo riguardano secondo una modalità adeguata alla sua età
- Valutazione del superiore interesse come primaria considerazione
- Rispetto dei diritti enunciati dalla CRC
- Utilizzo di procedure olistiche nella valutazione del superiore interesse
- Valutazione posta in essere da personale specializzato indipendente e imparziale che operi con un approccio multidisciplinare
- Procedimento rigoroso, flessibile e trasparente
- Soluzioni identificate in tempi ragionevoli
- Identificazione di soluzioni durevoli

## 1.5 Diritti da considerare nella valutazione del superiore interesse del minore<sup>15</sup>

Nel porre in essere una valutazione e una determinazione del Superiore Interesse del Minore, i seguenti diritti rappresentano i punti di riferimento nello svolgimento di ogni azione che dovrà essere svolta a favore degli ospiti nelle singole Strutture di prima accoglienza al fine di assicurare il loro benessere.

Ciascun operatore pertanto, nell'ambito delle proprie competenze, parteciperà alla scelta delle azioni da intraprendere e, prima di prendere una decisione che possa avere effetti diretti e/o indiretti sul minore accolto, dovrà assicurarsi che la conseguente azione che intende avviare **rispetti** e tuteli il superiore interesse del minore alla luce dei **diritti** di cui è portatore e tenga in considerazione quali saranno le **conseguenze** (a breve e a lungo termine) che dette decisioni e azioni avranno.

<b>Il punto di vista del minore / diritto alla partecipazione (art. 12 e 13 CRC)</b>	Ogni minore ha diritto di esprimere il proprio punto di vista nelle decisioni che lo riguardano e le sue opinioni devono essere prese in debita considerazione. La ponderazione del parere del minore dovrà avere quale parametro valutativo <b>l'età del minore, il suo sviluppo e il suo vissuto psicologico</b> . Si dovrà dare al minore la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura, anche giudiziaria e amministrativa, che lo riguarda. (Cfr. par 53,54 CG 14/13)
<b>L'identità del minore (art. 8 CRC)</b>	Ogni minore è portatore di un'esperienza specifica: questo comprende la sua identità di genere, il suo credo religioso, la sua nazionalità, la sua personalità e la sua esperienza personale Nella comprensione di chi sia il minore e, di conseguenza, nell'individuazione di quale siano le sue necessità, l'operatore dovrà tener conto di ogni elemento che può distinguere un minore da un altro. (Cfr. par 55-57 GC 14/13)
<b>La tutela della famiglia (Art. 9, 18 e 20 CRC).</b>	Ogni minore ha diritto di crescere all'interno di un contesto familiare protettivo ed equilibrato. Nella valutazione del superiore interesse deve essere preso in considerazione il contesto e le ragioni della separazione dai genitori, nonché le possibilità e opportunità di riunificazione familiare. Assicurare il superiore interesse del minore, tuttavia, non sempre necessariamente coincide con la riunificazione familiare (es. maltrattamenti e/o abusi da parte di familiari). Inoltre, deve essere sempre valutato il reale legame di parentela con soggetti adulti, soprattutto nel caso vi siano indicatori che suggeriscono che il minore possa essere vittima di tratta. (Cfr. par 58-70 GC 14/13)
<b>Il diritto alla protezione e alla cura (art. 3.2, 19, 34 e 36 CRC)</b>	Ogni minore ha diritto di essere inserito in un contesto abitativo e di accoglienza che possa garantirgli sicurezza, protezione e cura. Tutti i minori hanno diritto a essere protetti da qualsiasi forma di sfruttamento, per tutelare il loro benessere sotto ogni aspetto.

<sup>14</sup> Documenti di riferimento GC 14/13: Safe and Sound UNHCR and UNICEF, Ottobre 2014

<sup>15</sup> Documento di riferimento CRC GC n. 14/2013

	<p>Dette azioni non dovranno limitarsi ad assicurare la cura fisica e la sicurezza personale, ma anche il mantenimento di un contesto sereno ed adeguato alla situazione personale del minore. (Cfr. par 71-74 GC 14/13)</p>
<p><b>La condizione di vulnerabilità (art. 9 e 16 CRC).</b></p>	<p>Deve essere valutata ogni condizione che possa comportare una vulnerabilità del minore, sia essa di natura fisica o psicologica, che sia inerente al minore e/o causata da una situazione esterna. <sup>16</sup>(Cfr. par 75-77 GC 14/13)</p>
<p><b>La tutela della salute (art. 24 CRC).</b></p>	<p>Il diritto alla salute è una componente essenziale del benessere del minore e pertanto condizione essenziale nella valutazione del superiore interesse del minore Laddove dovessero coesistere più percorsi di cura, nel caso in cui essi siano in conflitto tra loro o, ancora, nel caso in cui il minore possa avere motivi personali per rifiutare un determinato trattamento, il personale medico specializzato e multidisciplinare, che pone in essere una costante valutazione della situazione clinica del minore, dovrebbe metterlo al corrente del suo stato di salute, richiedendo altresì, ove possibile, il suo valido consenso. (Cfr. par. 77,78 GC 14/13)</p>
<p><b>Il diritto all'educazione (art. 28 CRC)</b></p>	<p>E' nel superiore interesse del minore avere un accesso immediato e costante all'istruzione sia essa di natura istituzionale o meno<sup>17</sup>. Oltre a raccomandare un servizio posto in essere da personale qualificato, si rileva la necessità che l'insegnamento sia posto in essere in modo adeguato rispetto allo sviluppo e all'identità del minore tenendo altresì in considerazione l'opinione del beneficiario. (Cfr. par 79 GC 14/13)</p>

<sup>16</sup> Cfr. GC 14/13

<sup>17</sup> Ad esempio, attività di alfabetizzazione all'interno o all'esterno della struttura di accoglienza laddove la breve permanenza del minore in dette accoglienza non permetta l'inserimento in un istituto scolastico.

## 2. Le azioni a favore del minore durante la sua permanenza nella Struttura di prima accoglienza alla luce delle considerazioni del Superiore Interesse del minore

Durante la permanenza del minore nelle strutture di prima accoglienza, gli operatori sono chiamati a svolgere specifiche attività<sup>18</sup> dirette, tra l'altro, ad una prima valutazione dei bisogni di ogni singolo minore ospitato anche al fine di facilitare e agevolare l'inserimento degli stessi minori in seconda accoglienza<sup>19</sup> alla luce delle specifiche necessità rilevate.

Pur ritenendo il periodo di permanenza nelle strutture di prima accoglienza non sufficiente, in linea di massima, per giungere all'individuazione di una soluzione durevole e perciò ad una piena determinazione del superiore interesse, il lasso di tempo che i minori potrebbero trascorrere in struttura<sup>20</sup> consente e richiede una valutazione del Superiore interesse in relazione ad ogni decisione che riguardi il minore attraverso la realizzazione delle attività indicate nel Bando (artt. 6.1 e 6.3).

Si tratta quindi di intraprendere in modo consapevole e con la giusta tempistica ogni attività che abbia lo scopo di approfondire la conoscenza del minore e del suo contesto di provenienza. Il minore dovrà essere adeguatamente informato circa il luogo in cui si trova, circa i diritti specifici di cui è portatore in Italia e circa il percorso in cui sarà inserito.

Nel fare ciò, gli operatori, specialmente le figure professionali di riferimento<sup>21</sup>, sono chiamate a strutturare interventi che, seppur programmati in modo da poter essere utili a tutti i minori, dovranno comunque tener conto ed essere adattati al singolo caso e alle peculiarità di cui ogni minore è portatore. A tal fine, è importante che tra gli operatori vi siano **periodici incontri di aggiornamento, confronto e pianificazione delle attività da porre in essere.**

Ogni minore, bambino o adolescente è portatore di risorse proprie quindi, al di là delle problematiche legate alla sua esperienza migratoria, va visto come individuo con un proprio potenziale. Lo stesso deve essere avvicinato nella sua duplice identità di minore e di migrante così da poter pianificare un intervento che risponda davvero alle specifiche esigenze del minore.

---

<sup>18</sup> Cfr. art. 6 lett. c), d) ed e) dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza Emergenziale “Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati” [http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso\\_msna\\_vs\\_01.04.2015-ii\\_edizione\\_sito.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso_msna_vs_01.04.2015-ii_edizione_sito.pdf) (di seguito “Bando di Gara”)

<sup>19</sup> Sulla base di quanto disposto dal "Piano nazionale accoglienza per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extra comunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" in riferimento all'Intesa nella seduta del 10 luglio 2014 della Conferenza Unificata, per strutture di accoglienza di secondo livello si intendono le comunità per minori inserite nella rete SPRAR. Ai sensi del D.lgs. 142/2015, art. 19, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 60 giorni.

<sup>20</sup> In base a quanto previsto all'art. 6.1 lett. b) del Bando di Gara l'accoglienza dovrà essere garantita, per un periodo non superiore ai 60 giorni prorogabile fino a 90 giorni in casi eccezionali e debitamente motivati; ai sensi del D.lgs. 142/2015, art. 19, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 60 giorni.

<sup>21</sup> L'art. 6.2 del Bando di Gara prevede tra le figure professionali che operano in ciascun progetto di accoglienza 4 professionisti specializzati nell'ambito dei MSNA (un assistente sociale, uno psicologo, un medico dell'età evolutiva, un esperto di diritti dell'infanzia).

È importante quindi che i minori siano ascoltati e rassicurati concretamente circa la possibilità di un percorso individuale in cui possano valorizzarsi ed essere valorizzati in funzione delle loro risorse e bisogni personali.

## **2.1 Ingresso in struttura, informativa, e segnalazioni**

### **(Prime attività urgenti da svolgersi durante la prima settimana di permanenza nella struttura)**

La prima settimana di permanenza presso la Struttura, così come anche confermato dall'esperienza riferita dagli operatori, rappresenta per il minore un periodo fondamentale all'interno del suo percorso di accoglienza. Si rende necessario, pertanto, avere sin da subito una programmazione precisa circa le attività da compiersi in modo da informare il minore in merito alle azioni che saranno intraprese nel suo Superiore Interesse.

Tale organizzazione, inoltre, risulta essere molto utile per il (sedicente/ presunto<sup>22</sup>) minore che, nella maggior parte dei casi, arriva sul territorio disorientato, senza sufficienti informazioni circa il luogo dove si trova, sul perché sia stato trasferito in quella struttura e su cosa lo aspetterà nei momenti successivi. Talvolta, inoltre, i minori non accompagnati giungono in Italia in possesso di informazioni inesatte, se non erronee, circa il sistema di accoglienza italiano e le opportunità di protezione a loro disposizione. Spetta agli operatori confrontarsi anche con questa circostanza durante i primi colloqui informativi con il (sedicente/presunto) minore e spetta loro dare indicazioni chiare e puntuali su quali siano i suoi diritti e i doveri in Italia nonché informarli che seguire indicazioni fuorvianti potrebbe portarlo ad esporsi a rischi - anche di abusi e di sfruttamento- nel tentativo, ad esempio, di perseguire il proprio progetto migratorio attraverso modalità inadeguate e pericolose.

Dare sin da subito al minore una corretta informazione su dove si trovi, su quali siano i suoi diritti e doveri e sulla definizione dei ruoli del personale addetto alla sua cura, oltre ad avere una funzione rassicurativa, permette al minore di sviluppare gradatamente gli strumenti necessari ad orientarsi in un contesto per lui completamente nuovo.

**Inoltre, tali azioni possono rappresentare uno strumento utile e possono contribuire a ridurre il tasso di allontanamenti precoci dalla Struttura e pertanto il realizzarsi di condizioni di irregolarità, invisibilità e conseguente pericolo per i minori stessi.**

Gli operatori, pertanto, dovranno sin da subito fornire le prime informazioni, su quali siano i diritti e doveri, sulle possibilità di inserimento sul territorio, della normativa prevista per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, per l'inserimento nella procedura di asilo e/o di ricongiungimento di parenti che si trovino in Italia e/o in paesi terzi nonché informazioni sulla protezione che la legge italiana garantisce alle vittime di tratta.

---

<sup>22</sup> Il termine sedicente minore è dovuto al fatto che l'identificazione, compreso l'eventuale accertamento dell'età, si completa durante il periodo di permanenza nella struttura di prima accoglienza. Fino a quel momento si presume che il soggetto sia minorenne (cfr. circolare del Ministero dell'Interno, 9 luglio 2007, [http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0841\\_2007\\_07\\_10\\_circolare\\_identificazione\\_di\\_migranti\\_minori.pdf](http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0841_2007_07_10_circolare_identificazione_di_migranti_minori.pdf))

E' fondamentale, a questo proposito, fornire **informazioni attendibili, coerenti e chiare**, senza suscitare false aspettative e/o confondere i minori dando loro informazioni anche potenzialmente contraddittorie.

A tal fine, una **chiara individuazione dei ruoli e delle funzioni dei singoli operatori** risulta fondamentale per la buona riuscita del progetto in cui il minore è inserito, così come la previsione di momenti di riflessione anche informale, durante i quali si possano chiarire eventuali dubbi.

Al fine di garantire il diritto dei minori ad essere ascoltati e a vedere prese in considerazione le loro opinioni (art. 12 CRC), le comunicazioni dovranno svolgersi con un approccio "child-friendly" e con il supporto di un interprete/mediatore culturale, attraverso una metodologia il più possibile strutturata. Si suggerisce di avvalersi della metodologia sviluppata da Save the Children, descritta nel Manuale "Partecipare si può!" e condivisa con gli operatori delle strutture di prima accoglienza nell'attività di affiancamento tecnico, in cui si illustrano, tra l'altro, attività partecipative "colorate" da realizzare nelle strutture di prima accoglienza con minori stranieri non accompagnati, che possono essere condotte da operatori ed educatori avendo come riferimento generale il modello teorico-tecnico proposto<sup>23</sup>.

In particolare, nella fase di inserimento in struttura si suggerisce di realizzare le attività partecipative di colori bianca, gialla, arancione, rosso, blu, azzurra e grigia finalizzate principalmente all'accoglienza del minore e caratterizzate da un alto livello ricreativo (realizzato attraverso il gioco), di decompressione, di condivisione della nuova realtà in cui sono stati collocati e di presentazione/valorizzazione di loro stessi, del loro bagaglio culturale e di competenze.

TABELLA DELLE ATTIVITA' "COLORATE" Annex 7, PAG. 49

<p align="center"><b>Tabella 1</b>  <b>Ingresso in struttura, informativa, e segnalazioni</b>                      (Prima settimana di permanenza)</p>				
	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>CHI</b>	<b>COME</b>	<b>QUANDO</b>
1	Acquisizione e conferma di informazioni relative al minore eventualmente già raccolte nel luogo di sbarco e/o di primissima accoglienza comprese le informazioni mediche sullo screening sanitario svolto nel luogo di sbarco	Il Coordinatore/Responsabile della Struttura	- Contatto telefonico o telematico (mail) con la Struttura di Missione  - In coordinamento con Save the Children	Prima dell'inserimento del minore in struttura
<p><i><b>N.B.</b> Laddove l'inserimento in struttura AMIF avvenga a seguito di un periodo più o meno prolungato di permanenza in altra struttura di prima accoglienza o in luoghi di frontiera, è importante acquisire informazioni anche relativamente a quanto avvenuto al minore durante detto periodo.</i></p>				
2	Segnalazione alla Struttura di missione dell'avvenuto inserimento/presenza dei minori nella struttura di prima accoglienza	Il Coordinatore/Responsabile della Struttura	Attraverso invio di una mail a strutturamissionemsna.dlci@interno.it	Ogni giorno
3	Segnalazione	Il	-Attraverso l'invio	Immediatamente dopo

<sup>23</sup> Save the Children, *Partecipare si può! Strumenti e buone pratiche di partecipazione e ascolto dei minori migranti in arrivo via mare*, aprile 2015, disponibile al link [http://images.savethechildren.it/IT/f/img\\_pubblicazioni/img268\\_b.pdf?\\_ga=1.183773286.1945318494.1429900861](http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img268_b.pdf?_ga=1.183773286.1945318494.1429900861)

	<p>dell'inserimento del minore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</li> <li>- Procura presso Tribunale per i Minorenni</li> <li>- Tribunale per i Minorenni</li> <li>- Questura territorialmente competente</li> <li>- Ufficio servizi sociali del Comune di competenza</li> </ul>	<p>Coordinatore/Responsabile della Struttura</p>	<p>telematico della scheda C a:  <a href="mailto:minoristranieri@lavoro.gov.it">minoristranieri@lavoro.gov.it</a>            Link:  <a href="http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Invio-segnalazioni-dei-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx">http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Invio-segnalazioni-dei-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx</a></p> <p>-Attraverso l'invio di un fax e/o e-mail (preferibilmente pec) a Procura presso TM/TM/Questura e Comune</p>	<p>l'inserimento del minore in struttura</p>
<p><i>N.B. In caso di cambiamento dei dati del minore (nome e data di nascita) deve essere subito inviata una comunicazione tramite mail alle due Autorità di cui all'azione 2 e 3.</i></p> <p><i>In caso di allontanamento del minore vedi Tabella N. 5</i></p>				
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Registrazione,</li> <li>-Consegna Kit vestiario</li> <li>-Consegna documento di benvenuto con indicata l'organizzazione della Struttura (orari e attività)</li> </ul>	<p>Educatore presente in struttura e interprete lingua madre</p>	<p>Attraverso la raccolta di informazioni base sul minore come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dati anagrafici</li> <li>- Prime informazioni sanitarie</li> <li>- Eventuali contatti parenti</li> </ul>	<p>Immediatamente dopo l'ingresso in struttura</p>
5	<p><b>Presentazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Della Struttura</b> (funzione e scopo della prima accoglienza, durata indicativa della permanenza) e delle sue regole (c.d. Regolamento Interno, "Patto Interno di Accoglienza")</li> <li>- <b>Del Team</b> e dei rispettivi ruoli e funzioni</li> <li>- <b>Dei servizi resi</b>, delle diverse azioni che saranno realizzate e relativa tempistica, calibrata rispetto alle prassi locali (es. colloqui con il minore, eventuali azioni relative alla determinazione dell'età, eventuali visite mediche ecc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il coordinatore/responsabile del Progetto assieme alle figure professionali di riferimento ed agli educatori presenti in struttura al momento dell'inserimento</li> <li>- Mediatore culturale/Interprete della lingua madre del minore (o veicolare del minore. In caso di diverse nazionalità, organizzare presentazioni di gruppo divisi per nazionalità così da facilitare la comunicazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraverso informativa di gruppo (dividere per nazionalità in caso di minori provenienti da diverse aree geografiche)</li> <li>- Attraverso informativa di gruppo</li> <li>-Attraverso attività partecipativa, di gruppo, di colore "bianco" (Accoglienza e nuovi arrivi)</li> </ul>	<p>Immediatamente dopo l'inserimento dei minori in struttura se la condizione dei minori lo permette oppure il giorno seguente all'inserimento in caso di arrivo di notte o di arrivo dopo un lungo viaggio dal luogo di sbarco</p>
<p><i>N.B. Oltre all'informativa di gruppo potrebbe essere di supporto anche affiggere alle pareti della struttura delle locandine dove vengono indicati l'organigramma dello staff con indicato il ruolo specifico (ass. Sociale, psicologo, legale, medico esperto diritti infanzia), servizi resi con indicati i turni delle figure professionali e le regole della struttura.</i></p>				
6	<p>Screening medico interno alla struttura e redazione richiesta per rilascio STP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medico del Progetto</li> <li>- Interprete lingua madre possibilmente dello stesso sesso del minore</li> </ul>	<p>Incontro individuale nella stanza adibita ad infermeria all'interno della struttura</p>	<p>- il più presto possibile in caso di visibile vulnerabilità e, comunque, entro la prima settimana</p>

				dall'inserimento dei minori nella struttura
7	<p><b>Ascolto e orientamento informale e proattivo</b></p> <p>- Raccolta informazioni, anche brevi, relative al vissuto personale del minore, compresi gli eventi connessi allo sbarco, ai propri familiari (anche in patria) e servizi disponibili sul territorio, se necessario.</p> <p>-Raccolta di indicatori della tratta e/o probabile sfruttamento se presenti nella storia personale del minore.</p> <p>-Individuazione di necessità legate alla cultura e alla tradizione del minore (riti religiosi, preghiera, ecc.);</p>	<p>Gli educatori, e/o l'educatore di riferimento per ciascun minore (si veda anche box n. 6</p> <p>- Interprete della lingua madre del minore (in caso di diverse nazionalità organizzare presentazioni di gruppo divisi per nazionalità così da facilitare la comunicazione)</p>	<p>-Attraverso scambi di informazioni individuali e informali tra operatori e minori</p> <p>-Anche attraverso la creazione di luoghi appositi per le preghiere ed esercizio di riti religiosi</p> <p>-Realizzazione attività "griglia" (informazioni sulla sua vita nel Paese di origine, lingue o dialetti parlati)</p>	<p>Immediatamente dopo l'inserimento dei minori in struttura e durante lo svolgimento delle attività quotidiane</p> <p>Attività da considerarsi comunque costante</p>
8	<p>Accompagnamento del minore durante il primo contatto con il nucleo familiare eventualmente ancora presente nel paese di origine,</p>	<p>Assistente sociale assieme e/o Educatore assieme all'interprete della lingua madre del minore</p>	<p><b>Una volta valutato essere tale contatto nel superiore interesse del minore e una volta ottenuto il consenso di questo</b>, l'assistente sociale e l'interprete svolgono una prima verifica del numero telefonico fornito dal minore e forniscono ai familiari contattati informazioni sulle condizioni del minore e sul ruolo di operatore del centro</p> <p>- Immediatamente dopo, si stabilisce un contatto diretto fra il minore e il familiare, mantenendo la presenza di un assistente sociale e un interprete a scopi osservativi <b>laddove sia stato considerato nel superiore interesse del minore e laddove questi abbia dato il suo consenso</b></p>	<p>- Appena possibile/opportuno dopo l'inserimento del minore in struttura</p>
<p><i>N.B. Il ristabilimento di un contatto con la famiglia nel paese di origine è un'azione che dev'essere preliminarmente valutata assieme al minore dopo aver raccolto le prime informazioni dal minore (esposizione dei familiari a rischi, in taluni contesti specifici).</i></p> <p><i>Per maggiori informazioni e supporto, contattare l'OIM al numero: 06 44186240</i></p>				
9	<b>Prima informativa</b>	- Operatore legale	- Attraverso colloqui di	Entro i primi due giorni

	<p><b>legale su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Diritti</b> del MSNA in Italia (inespellibilità, permesso di soggiorno per minore età, percorso di integrazione) e <b>rispetto delle regole di ospitalità e degli operatori</b> da parte dei MSNA;</li> <li>- <b>eventuale procedura di accertamento dell'età</b> in caso di dubbi fondati relativi all'età dichiarata</li> <li>- <b>procedura di protezione Internazionale;</b></li> <li>- <b>Regolamento Dublino</b> in riferimento a eventuali ricongiungimenti familiari</li> <li>- <b>Norme relative ad affidi</b> presso parenti regolarmente presenti in Italia e/o in altri paesi EU</li> <li>- Possibilità di inserimento in <b>un percorso di protezione per vittime di tratta.</b></li> <li>- Possibilità di avviare le pratiche per un <b>rimpatrio assistito</b></li> </ul>	<p>-Interprete della lingua madre del minore (in caso di diverse nazionalità pensare a presentazioni di gruppo divisi per nazionalità così da facilitare la comunicazione)</p>	<p>gruppo divisi per nazionalità al fine di facilitare la traduzione nella lingua madre (meglio se il gruppo non è composto da un numero elevato di ragazzi/e)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attraverso l'utilizzo del volantino plurilingue pubblicato da Save the Children "Conosci i tuoi diritti?"</li> <li>- Attraverso l'utilizzo del volantino Informativo "Protezione Internazionale: che cos'è e come funziona" dell'UNHCR</li> <li>-Attraverso l'utilizzo dei volantini IOM su tratta e ricongiungimento familiare</li> <li>-Attraverso attività partecipativa di colore "rosso" (percorso dei MNA in Italia), blu (differenza tra prima e seconda accoglienza) "giallo" e "arancione" (presenza figure parentali in Italia e/o in paesi terzi e ricongiungimento familiare).</li> </ul>	<p>dall'inserimento nella struttura</p> <p>Tale attività potrebbe essere anche ripetuta più volte nell'arco della prima settimana in caso di necessità di ulteriori informazioni da parte dei minori</p>
--	---	--	---	--

*N.B. - la presenza di altre figure professionali (educatore sociale e psicologo) è raccomandata al fine di iniziare l'osservazione dei minori e al fine di assicurare una pronta individuazione delle azioni da mettere in atto in modo congiunto.*

*-Per facilitare la memorizzazione dei contenuti dell'informativa legale potrebbero essere affisse delle locandine riportanti il contenuto dei volantini informativi di cui sopra*

10	<p><b>Primo colloquio conoscitivo, redazione scheda personale e preparazione del fascicolo del minore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recuperare le informazioni generali sul minore raccolte al momento dell'ingresso in struttura;</li> <li>-Approfondire notizie su eventuale presenza figure parentali in Italia e/o in paesi terzi</li> <li>-Capire se il minore parla altre lingue e/o</li> </ul>	<p>- Assistente sociale e, laddove non sia garantita una sua presenza nei tempi indicati, l'educatore adeguatamente formato o lo psicologo, coadiuvati dall'interprete della lingua del minore</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraverso colloqui individuali durante i quali, nuovamente, si spiega lo scopo e la funzione del colloquio specificando che si tratta di un primo contatto conoscitivo e che seguiranno altri colloqui individuali</li> <li>-Attraverso la raccolta delle informazioni emerse nello svolgimento delle attività partecipative di colore "giallo" e "arancione" (presenza figure parentali in Italia e/o in paesi terzi) e "grigio" (informazioni sulla sua vita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il prima possibile in ordine di priorità in base a visibile vulnerabilità;</li> <li>-comunque entro e non oltre la prima settimana dall'inserimento dei minori nella struttura</li> </ul>
----	--	--	---	--

	<p>dialetti e/o appartiene a qualche minoranza linguistica e/o etnica</p> <p>- Comprendere il percorso scolastico nel paese di origine</p> <p>- Rilevare eventuali stati di vulnerabilità/ bisogni specifici.</p>		<p>nel Paese di origine, lingue e/o dialetti parlati)</p> <p>- In caso il minore dichiara di avere parenti sul territorio e/o in Paese terzo, iniziare a fare qualche domanda sul parente (chi sia, legame di parentale, quando ha lasciato il paese ecc.)</p>	
<p><i>N.B. in caso di stato di vulnerabilità rilevata deve essere immediatamente attivata la partecipazione dello psicologo ai colloqui.</i></p>				
10/A	<p><b>Durante il primo colloquio conoscitivo:</b></p> <p>- Rilevare <i>indicatori della tratta</i> per il/la minore (per approfondimenti si veda il box N° 9)</p> <p>- Individuare indicatori di <i>eventuali particolari vulnerabilità</i>;</p> <p>- Individuare indicatori utili per la <i>valutazione</i> di inserimento nella <i>procedura di protezione internazionale</i> (si veda il box N° 7)</p>	<p>- Assistente sociale e, laddove non sia garantita una sua presenza nei tempi indicati, l'educatore specificamente formato o lo psicologo, coadiuvati dall'interprete della lingua del minore</p> <p>- Operatore legale</p> <p>- Medico e psicologo</p>	<p>- Attraverso il reperimento di informazioni durante i colloqui conoscitivi e la individuazione di indicatori rilevanti</p>	<p>- Il prima possibile in ordine di priorità in base a visibile vulnerabilità; e comunque entro la prima settimana dall'inserimento dei o dei minori nella struttura</p> <p>- In caso di indicatori di tratta attivarsi il prima possibile giacché possono esserci dei problemi di sicurezza per il/la minore;</p>
<p><i>N.B. In caso di <b>indicatori di tratta</b> rilevati mettersi in contatto con una associazione accreditata sul territorio reperita anche via contatto con OIM oppure tramite il Numero Verde Antitrattra 800 290 290. E' importante che lo staff della struttura sia affiancato da <b>personale specializzato</b> di enti ed associazioni accreditati che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall'articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 25.07.1998 n. 286) sia nella fase di identificazione di una possibile vittima di tratta sia in tutti i passaggi relativi al trasferimento in caso si evincano delle questioni di sicurezza.</i></p>				
11	<p>Rintraccio dei familiari nel paese di origine o in un paese terzo, per i minori <i>non</i> richiedenti asilo<sup>24</sup></p>	<p>Assistente sociale, operatore legale assieme all'interprete della lingua madre del minore</p>	<p><b>Una volta consultato il minore e accertato che ciò non comporti condizioni di pericolo per i suoi familiari nel paese di origine e che quindi è nel suo Superiore Interesse:</b></p> <p>-Compilazione delle schede C ed E e loro invio telematico con acclusa relazione risultante dal primo colloquio (vedi azione precedente) a: <a href="mailto:minoristranieri@lavoro.gov.it">minoristranieri@lavoro.gov.it</a><sup>25</sup></p>	<p>A seguito di una riunione di equipe che abbia valutato se sia o meno nel superiore interesse del minore avviare o meno dette attività di rintraccio</p>

<sup>24</sup> Le indagini familiari sono previste anche per i minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 7 D.lgs. 142/2015 in attuazione dell'art. 24 comma 3 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tuttavia queste indagini non sono ancora previste a livello operativo e pertanto il riferimento nelle SOPs attiene solo alle procedure già in essere.

<sup>25</sup> Tra le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri non accompagnati, previste dal DPCM n. 535/1999, si contano le seguenti: (1) vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori; (2) provvedere al censimento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia; (3) **svolgere compiti di impulso e di ricerca attraverso le indagini familiari, al fine di promuovere l'individuazione dei familiari nel Paese di origine dei minori stranieri non accompagnati**; (4) adottare

12	Primo contatto con il parente che il minore ha dichiarato di aver in Italia e/o in paese terzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistente sociale assieme all'interprete della lingua madre del minore</li> <li>- Opportuna anche la presenza del legale per spiegare le procedure per il ricongiungimento al parente contattato</li> <li>- in caso di assenza dell'assistente sociale, il primo contatto potrebbe essere condotto da un operatore debitamente formato e coordinato dall'operatore legale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In caso il minore dichiara di avere parenti sul territorio e/o in Paese terzo, iniziare a fare qualche domanda sul parente (chi sia, legame di parentela, quando ha lasciato il paese ecc.)</li> <li>- Se attraverso le azioni precedenti emerge la possibilità – e la volontà – per il minore di fare richiesta di ricongiungimento familiare (non solo nell'ambito del regolamento Dublino III)</li> <li>- L'assistente sociale e l'interprete svolgono una prima verifica del numero telefonico fornito e dell'identità del parente (vedi azioni 8) con eventuale richiesta di invio di un documento che attesti il rapporto di parentela)</li> <li>- Tali operatori forniscono dunque al familiare contattato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazioni sulle condizioni del minore e sul proprio ruolo in quanto operatore</li> <li>- Sul ricongiungimento e verifica della volontà di ricongiungimento da parte del parente;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Durante o il prima possibile dopo il primo colloquio conoscitivo sul minore</li> <li>- Comunque entro e non oltre la seconda settimana (prioritizzare l'azione se il minore è valutato come a rischio di allontanamento)</li> </ul>
<p><i>N.B. Il ristabilimento del contatto fra il minore e il familiare in un paese europeo dovrà essere valutato alla luce delle informazioni raccolte attraverso le azioni sopra descritte, e dovrà essere regolarmente monitorato attraverso la presenza dell'interprete e dell'assistente sociale. (Vedi azioni 28 e 29).</i></p> <p><i>Esclusivamente in caso di prolungata assenza dell'assistente sociale, il primo contatto potrebbe essere condotto, <b>in via del tutto eccezionale</b>, da un educatore debitamente formato e previamente coordinato dall'operatore legale, sempre coadiuvato dall'interprete madre-lingua.</i></p>				
13	Richiesta apertura della Tutela	Legale Rappresentante della Struttura	Invio della richiesta al Tribunale territorialmente competente nei casi in cui tale richiesta non sia già	Entro la prima settimana dall'inserimento del minore in struttura e, in ogni caso, non oltre 30 giorni <sup>27</sup>

i provvedimenti di rimpatrio assistito volontario del minore a ricongiungersi con la propria famiglia se ricorrono i seguenti presupposti: espressa richiesta del minore di ricongiungersi con i familiari nel paese di origine; esito positivo delle indagini familiari espletate nel paese di origine del minore dall'OIM, dalle quali non emergano motivi ostativi ad un ricongiungimento dello stesso con la famiglia; (5) emissione del parere positivo ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico dell'Immigrazione), così come modificato dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. Per i necessari, ulteriori dettagli, così come per scaricare le Linee Guida del Ministero, si raccomanda di fare riferimento al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Attivitae-servizi.aspx> Come spiegato nelle summenzionate Linee Guida, la Scheda C deve essere compilata con le informazioni relative all'anagrafica e accoglienza del minore straniero non accompagnato, congiuntamente alla Scheda E per la richiesta di avvio delle indagini familiari. Laddove sia valutato opportuno approfondire alcuni aspetti specifici del vissuto o della situazione familiare del minore, si raccomanda di allegare la relazione dei primi colloqui di approfondimento con il minore, e specificare nella scheda E quali sono gli approfondimenti richiesti.

<sup>27</sup> Cfr, art. 3 comma 2, L. 183/84

			avvenuta ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza. <sup>26</sup>  Per approfondimenti vedi box 4	
<i>N.B. l'invio della richiesta tramite PEC a seguito di iscrizione al processo telematico potrebbe accelerare le pratiche di nomina e notifica. A tal fine è consigliato mettersi in contatto con il Giudice Tutelare e/o Tribunale per i Minorenni competente (in base alle prassi territoriali) al fine di definire la procedura.</i>				
14	Attività per un'eventuale <b>valutazione della minore età dichiarata</b>	Per approfondimenti vedi box 3	Per approfondimenti vedi box 3	Per approfondimenti vedi box 3
15	<b>Raccolta degli indicatori e valutazione di vulnerabilità e/o bisogni specifici</b> del minore e osservazione costante sul minore da parte degli operatori della struttura	- Assistente sociale - Psicologo - Educatori e Operatori che sono entrati in relazione con il minore - interprete lingua madre	- Attraverso il confronto e l'osservazione quotidiana del minore  - Attraverso attività partecipativa di colore "azzurro" (emersione stati d'animo) e "verde" (percezione vita quotidiana)  - Attraverso la redazione di relazioni	A partire dall'inserimento del minore, attività costante
<i>N.B. E' importante iniziare fin dalla prima settimana, a <b>raccolgere ogni indicatore</b> che può emergere dalla semplice osservazione del minore (ciò che dice il minore, come reagisce alle attività messe in atto, se ci sono persone che chiama continuamente, come reagisce alle attività proposte, se ha incubi notturni ecc.). Si tratta dunque di un <b>processo, più di una singola attività</b>, da avviare il prima possibile</i>				
16	<b>Riunione periodica del Team:</b> resoconto prima settimana e scambio esperienze opinioni su:  - informazioni emerse durante i colloqui - impressioni emerse durante l'osservazione del minore, svolta costantemente dagli operatori della struttura - informazioni rilevate dai contatti con i familiari - bilancio e valutazione delle decisioni assunte, scelta e valutazione delle ulteriori attività da intraprendere <b>mantenendo il Superiore Interesse del minore quale considerazione preminente</b> - bilancio delle attività svolte e non svolte secondo una griglia di	- Assistente sociale - Operatore legale - Psicologo - Interprete lingua madre - Educatori - Esperto Diritti Infanzia - Medico - Chiunque abbia avuto contatti costanti con il minore nella prima settimana	Attraverso un lavoro di team che abbia lo scopo di:  - Predisporre un resoconto delle singole attività svolte dagli operatori a favore dei minori  - Predisporre un resoconto dei motivi per i quali non è stato possibile svolgere alcune attività  - Predisporre una prima rilevazione dei bisogni specifici del minore  - Predisporre un resoconto delle attività di osservazione svolta su ciascun minore sulla base delle quali elaborare un <b>Progetto Individuale</b> che comprenda anche un <b>organigramma delle attività da mettere in atto a favore del minore alla luce del suo Superiore</b>	- alla fine della prima settimana di permanenza del minore nella Struttura

<sup>26</sup> Cfr. D. lgs. 18 Agosto 2015, n. 142, art. 19/5

	<p><b>monitoraggio interno</b></p> <p>- Scelta dell'educatore di riferimento per il/i minore/i</p> <p>- Pianificazione delle azioni da intraprendere</p> <p><b>-Elaborazione e redazione del Progetto Individuale per ogni minore</b></p>		<p><b>Interesse</b></p> <p>- Inserire il Progetto Individuale del minore nel fascicolo del minore</p> <p>- Condividere le informazioni raccolte sul singolo minore</p> <p>- Redigere una relazione congiunta della prima settimana di permanenza del minore</p>	
17	<p><b>Condivisione con il minore del progetto individuale</b></p>	<p>-Assistente sociale - Educatore di riferimento coadiuvati dall'interprete; - Tutore nominato dal Giudice (se già nominato) o chi ne fa le veci</p>	<p>Attraverso un colloquio/i individuale/i con il minore durante i quali vengono esposti allo stesso le valutazioni degli operatori e la predisposizione del progetto</p>	<p>Non appena predisposto il progetto</p>
<p><i>N.B. La riunione del team cadenzata ogni settimana o, al massimo, ogni due settimane, permette al team di <b>monitorare e fare un bilancio delle attività svolte</b> a favore del minore e capire, in caso, perché alcune attività non sono state messe in atto. Al fine di eseguire una valutazione adeguata delle attività svolte a favore del minore alla luce del suo Superiore Interesse, è importante sviluppare una <b>griglia di monitoraggio interno</b> al cui interno inserire le valutazioni di cui sopra.</i></p>				
18	<p>Eventuale e tempestiva <b>segnalazione al Servizio Centrale/SPRAR di vulnerabilità</b> rilevate (tenere età, malattie particolari, stato psicologico indicante vissuti traumatici, ecc.)</p>	<p>Responsabile/Coordinatore e/o assistente sociale</p>	<p>- Attraverso invio telematico</p> <p><a href="mailto:segnalazionimsna@serviziocentrale.it">segnalazionimsna@serviziocentrale.it</a> e p.c.</p> <p><a href="mailto:strutturamissioneMSNA.dici@interno.it">strutturamissioneMSNA.dici@interno.it</a></p>	<p>In caso di rilevazione precoce della specifica vulnerabilità e dopo aver rilevato anche le prime (eventuali) certificazioni</p>
<p><i>N.B. in caso di rilevata esigenza particolare vedi anche azione n. 27</i></p>				
19	<p>Programmazione e realizzazione strutturata di <b>attività socio-educative, ludico-ricreative</b> e di partecipazione</p>	<p>Esperto/a diritti Infanzia</p>	<p>L'esperto elaborerà un <b>calendario settimanale delle attività</b> (scritto in due o più lingue veicolari in base alle necessità) ludico ricreative, socio-educative e di partecipazione che presenterà al gruppo dei minori e affiggerà negli spazi comuni della struttura in modo tale che tutti possano esserne a conoscenza.</p> <p>La programmazione delle attività verrà sviluppata in base al tempo di arrivo dei minori in struttura e ai loro bisogni, interessi e stati d'animo.</p>	<p>Durante tutta la settimana, trattasi, comunque, di un'azione costante</p>
<p><i>N.B. le attività 18 e 19 possono avvenire contestualmente.</i></p>				

## 2.2 Presa in carico e conoscenza del minore

### (Seconda-quarta settimana di permanenza)

Una volta definita la prima fase di accoglienza e una volta compiute le prime attività come indicate nel punto 2.1, il percorso di presa in carico del minore inizia a strutturarsi attraverso, prima di tutto, il perfezionamento della procedura di identificazione<sup>28</sup> e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per minore età da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente competenti.

Saranno quindi avviate le attività programmate dalla Struttura (es. corso di alfabetizzazione, approfondimento e conoscenza del minore, colloqui individuali con lo psicologo e con il legale, attività ludico-ricreative e attività partecipative finalizzate all'approfondimento dell'informativa legale, ecc.) per la presa in carico.

Durante questa seconda fase, che terminerà con il trasferimento del minore in una comunità SPRAR, gli operatori sono chiamati ad approfondire la conoscenza, le ragioni dell'espatrio o della partenza dal Paese in cui viveva stabilmente, come anche gli eventuali rischi in caso di rimpatrio. Dovrà essere valutato anche se il minore possa essere stato o sia ancora a rischio di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo così da poter individuare il percorso amministrativo più idoneo, incluso quello di protezione internazionale.

**Quanto prima viene compresa la particolare situazione del minore, tanto più tempestivamente potranno essere messe in atto adeguate azioni a garanzia del minore e del Suo Superiore Interesse.**

In questa fase il **lavoro di gruppo** (che prevede l'essenziale partecipazione del tutore ove nominato o di chi ne fa le veci) e la rilevazione incrociata delle informazioni raccolte dai colloqui e dall'osservazione del minore, rappresenta lo **strumento principale** per garantire una valutazione adeguata di come agire nel rispetto del Superiore Interesse del minore.

Al fine di garantire il diritto dei minori ad essere ascoltati e a vedere prese in considerazione le loro opinioni (art. 12 CRC) nella relazione con il minore, anche in questa fase, è opportuno utilizzare un linguaggio a misura di minore (child-friendly), realizzare attività di partecipazione che possano aiutare il minore ad aprirsi e aiutare la costruzione di un rapporto di fiducia fra operatori e minori. In particolare, potrebbe essere di supporto l'utilizzo del Manuale "Partecipare si può!"<sup>29</sup> al cui interno vi sono attività nominate con i colori rosso, blu, marrone e viola che mirano alla condivisione del percorso che i minori dovranno affrontare, i diritti loro riconosciuti e le responsabilità che da questi derivano; tali attività sono caratterizzate da un alto livello partecipativo, permettendo loro di chiarire domande, soddisfare bisogni e migliorare i servizi favorendo un clima sereno e diminuendo eventuali frustrazioni. Le attività rosse e blu, pur essendo già state realizzate nella prima settimana è utile ripeterle periodicamente al variare e maturare della percezione del minore dell'ambiente in cui sta vivendo e del trascorrere del tempo in attesa del trasferimento.

---

<sup>28</sup> Bando di Gara punto 6 lett. C) 1. Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza Emergenziale "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati"

<sup>29</sup> Vedi nota 23

Infine, per assicurare l'efficacia delle azioni a favore del minore, la loro effettiva realizzazione nei tempi previsti per la prima accoglienza e, in sostanza, garantire il benessere del minore risulta essenziale il consolidamento di un sistema di coordinamento locale con e tra le istituzioni e realtà locali coinvolte nel processo, quali, in particolare, il Comune, la Questura, la Prefettura e l'Autorità Giudiziaria. E' importante, dunque, organizzare, a seconda delle realtà locali, una buona collaborazione con gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune territorialmente competenti al fine di rendere più efficiente la presa in carico del minore. Inoltre, affinché le attività descritte di seguito possano essere realizzate secondo la tempistica delineata, è necessario che vi sia una buona collaborazione anche con gli altri attori istituzionali coinvolti (Questura e Giudice Tutelare solo per fare alcuni esempi). A tal fine si raccomanda di promuovere e di mantenere incontri con le suddette Autorità in modo da mantenere un confronto con esse e, in caso, trovare assieme eventuali soluzioni alle criticità incontrate.

**Tabella 2**  
**Presa in carico e conoscenza approfondita del minore**  
 (Seconda-quarta settimana di permanenza)

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>CHI</b>	<b>COME</b>	<b>QUANDO</b>
20	Supporto allo svolgimento, da parte delle Autorità competenti, delle procedure d'identificazione	Tutore nominato dal giudice o chi ne fa le veci -Assistente sociale -Operatore legale -Interprete della lingua parlata dal minore - Educatore di riferimento	-Attraverso l'accompagnamento del minore presso la Questura competente per il foto segnalamento  -Attraverso il deposito di documenti di identità di cui il minore è in possesso e/o è riuscito a reperire durante la prima fase della permanenza in struttura  -Attraverso una un'eventuale e opportuna verifica dell'età (vedi box 3)	All'inizio della seconda settimana di permanenza in struttura
<p><i>N.B. Prima dell'accompagnamento presso gli Uffici della Questura, è importante essere sicuri che il minore abbia compreso i motivi per i quali sarà condotto presso gli Uffici delle Forze di Polizia e, quindi, sottoposto a foto-segnalamento.</i></p> <p><i>E' importante inoltre informare il (sedicente/presunto) minore che, in caso di fondato dubbio, rispetto alla minore età dichiarata potrebbe essere sottoposto ad esami medici (vedi box 3)</i></p>				
21	Accompagnamento del minore presso la Questura per la richiesta di rilascio permesso di soggiorno per minore età	- Tutore o chi ne fa le veci: -Operatore legale - Interprete -Educatore di riferimento	Attraverso l'accompagnamento del minore in Questura.	All'inizio della seconda settimana di permanenza in struttura
22	Rilascio STP (straniero temporaneamente presente) e/o Tessera sanitaria <sup>30</sup>	-Assistente Sociale o educatore	Attraverso la richiesta presso la USL/ASL/ASP territorialmente competente	L'STP può essere rilasciato immediatamente dopo l'ingresso del minore in struttura mentre, per il rilascio della Tessera

<sup>30</sup> Il documento STP viene rilasciato dalle ASL allo straniero non in possesso del permesso di soggiorno e permette l'accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate. La validità di tale tesserino è di sei mesi. Cfr. Art. 34 e 35 D.lgs. 286/98; Circolare Ministero Salute n. 5/2000.

				Sanitaria, è necessario che il minore abbia richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno
23	<p><b>Colloqui individuali conoscitivi con il minore</b> (interviste psicosociali): (box. N 5)</p> <p>- <b>Fattori personali</b> (età, livello di istruzione, stato di salute fisica e mentale, status civile, esperienze critiche pregresse, personalità, il tipo di esposizione a situazioni traumatiche, supporto sociale<sup>31</sup>);</p> <p>- Raccolta delle <b>informazioni sulla famiglia nel paese di origine;</b></p> <p>- <b>Informazioni sugli eventuali familiari presenti in Europa</b>, se non già emerse durante i precedenti colloqui</p> <p>- <b>Progetto Migratorio</b> motivi della partenza; in quali condizioni è maturato/avvenuto il distacco dalla famiglia; qual erano il progetto e lo scopo della migrazione).</p> <p>-<b>Raccolta di eventuali indicatori di tratta e/o sfruttamento.</b></p> <p>- <b>Paese di provenienza</b> (situazione politica, condizioni socio-economiche, presenza di strutture e infrastrutture, presenza di servizi, tipologia del propria comunità); - Eventuale evento traumatico scatenante (se per cause naturali, o se per un conflitto, durata, vicinanza, dimensione dell'evento stesso);</p> <p><b>Comunità</b> (comunità coesa oppure già conflittuale, esperienze pregresse con degli</p>	<p>- Psicologo/a</p> <p>- Assistente sociale</p> <p><b>Coadiuvati dall'interprete della lingua madre del minore</b></p>	<p>- Attraverso <b>incontri individuali</b> alla presenza dell'interprete della lingua parlata dal minore e dello stesso sesso del minore o del sesso da lui scelto</p> <p>- In un <b>luogo privato</b> e in cui il minore si senta <b>sicuro e protetto</b></p> <p>- Attraverso l'utilizzo di un <b>linguaggio adeguato</b> e secondo una <b>modalità a misura di minore</b></p>	<p>I colloqui di approfondimento devono essere avviati al più presto in base alle caratteristiche e alla situazione del minore</p> <p>-La durata del colloquio deve dipendere dalla capacità del minore di sostenere detti incontri</p> <p>- La raccolta di informazioni può/deve espletarsi anche in più colloqui: a seconda delle caratteristiche del singolo minore, dalla sua capacità narrativa, dalla sua condizione ed esperienza personale</p>

<sup>31</sup> Per approfondimento informazioni vedi box n. 5

	<p>eventi traumatici, esistenza di gruppi vulnerabili e/o discriminati, altre lingue e/o dialetti parlati);</p> <p>- Approfondimento delle dinamiche di comportamento già osservate e individuate all'interno del gruppo dei minori ospitati (socializzazione con connazionali e/o di diverse culture)</p>			
<p><i>N.B. I colloqui conoscitivi del minore rappresentano una delle attività più importanti che gli operatori sono chiamati a svolgere. E' importante che i colloqui vengano gestiti dalle figure professionali di riferimento, coordinando fra loro i diversi appuntamenti con il minore in base alle sue esigenze specifiche. E' opportuno, inoltre, per la presa in carico generale e per una prima valutazione dei bisogni del minore, prevedere, a supporto del ruolo e dell'attività dello psicologo, un'equipe multidisciplinare.</i></p> <p><i>Nel rispetto della privacy del minore, occorre che le informazioni siano accessibili e condivise da parte degli operatori al fine di evitare di ripetere domande e di sottoporre il minore a situazioni di stress.</i></p>				
24	<p>Aggiornamento del fascicolo personale del minore</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'assistente sociale e/o il referente/responsabile individuato della tenuta del fascicolo</li> <li>- Redazione da parte delle figure professionali impegnate nella struttura delle attività specifiche che hanno svolto con il minore;</li> <li>- Il fascicolo deve anche includere le informazioni condivise da altri operatori che hanno avuto interazioni significative con il minore e già discusse e sistematizzate durante le riunioni di team</li> </ul>	<p>(Circa il contenuto del fascicolo, vedi box n. 5)</p>	<p>Il fascicolo del minore deve essere aggiornato alla luce dei colloqui che i professionisti svolgono con il minore e deve essere integrato con le osservazioni del team</p>
25	<p><b>Sessioni di informativa legale approfondita e individuale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operatore Legale coadiuvato dall'Interprete di lingua madre</li> <li>- Presenza di altro operatore se ritenuto opportuno e/o richiesto dal minore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraverso colloqui individuali alla presenza dell'interprete della lingua veicolare e nel rispetto dell'identità di genere ove possibile.</li> <li>- In un <b>luogo privato</b> in cui il minore si senta <b>sicuro e protetto</b></li> <li>- Attraverso l'utilizzo di un <b>linguaggio adeguato</b> e secondo <b>modalità a misura di minore</b></li> <li>- Attraverso l'utilizzo del <b>volantino UNHCR</b> relativo alla procedura di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un primo colloquio di approfondimento legale una volta iniziata la seconda fase di accoglienza</li> <li>- Sessioni individuali, anche ripetute, in caso di rilevazione situazione che richieda approfondimenti per valutare l'inserimento in procedura di protezione internazionale, ricongiungimenti familiari e/o inserimento in procedura di protezione sociale</li> </ul>

			protezione internazionale  <b>- Attraverso l'utilizzo dei volantini IOM su tratta e ricongiungimento familiare</b>  -Attraverso attività partecipative di colore rosso (diritti e doveri), blu (differenza tra prima e seconda accoglienza), marrone (comunità per minori) e viola (fattori di rischio e fattori di protezione)	
<i>N.B. le informazioni tecnico-legali sono spesso complicate da comprendere per i minori per questo è importante che vengano spiegate anche attraverso attività partecipative supportate dalla presenza di un legale. E' altresì importante che il legale assicuri una sua <b>presenza costante in struttura</b> in modo da poter rispondere personalmente anche a domande spontanee fatte dai minori. Inoltre, programmare le visite e i colloqui, informare i minori dei turni di presenza del legale permette ai minori di poter programmare eventuali incontri per approfondimenti ed evita che gli stessi si trovino costretti a far domande, anche tecniche, a operatori non legali i quali potrebbero dare informazioni non esatte.</i>				
26	Eventuali approfondimenti medici	-Medico della Struttura -Interprete di lingua madre	- Presso una stanza adibita in struttura - Presso lo studio del medico ove ritenuto necessario -Possibilmente rispettando l'identità di genere -Invio presso strutture sanitarie locali	Una volta avvenuto il primo screening, potranno essere necessari ulteriori approfondimenti secondo protocolli prestabiliti in collaborazione con le autorità sanitarie locali/di riferimento  - Ogni qualvolta il minore accusi e/o abbia accusato un malessere
27	Eventuali Valutazioni Psico-Sociali	-Psicologo della struttura - Interprete lingua madre	- Svolgere l'intervista in una stanza appositamente adibita; fare in modo che l'intervista non venga interrotta pianificando bene il tempo a disposizione e mettendo, ad esempio, un cartello alla porta che vieta l'entrata di altre persone o altre interruzioni.	-Ogniqualvolta il minore ne faccia richiesta -Periodicamente durante la permanenza in struttura di accoglienza laddove se ne ravveda l'opportunità.
28	Sollecito della nomina del Tutore in caso di rilevato ritardo	Legale Rappresentante della Struttura per il tramite dell'operatore legale	- Attivando un contatto diretto con il Giudice Tutelare e/o Tribunale per i Minorenni Competenti	- In caso di ritardo nella nomina del tutore (Per approfondimenti vedi box 2)
<i>N.B. Il ritardo nella nomina di tutori potrebbe essere causato dal fatto che, sul territorio ove ha sede la struttura di prima accoglienza, il Giudice Tutelare non riesca a reperire individui ritenuti idonei a svolgere detto incarico. Considerata l'oggettiva difficoltà a individuare prontamente persone con i necessari profilo e disponibilità può essere utile diffondere e promuovere buone prassi realizzate altrove quali, ad esempio, la <b>creazione di liste di "tutori volontari"</b> attraverso la collaborazione e la rete con altri attori istituzionali e/o altre realtà associative. Tale prassi può risultare un importante strumento per la riduzione dei tempi di nomina di tutori indipendenti e competenti. E' indispensabile che si tratti di persone selezionate, adeguatamente formate e preparate a svolgere tale importante incarico.</i>				
29	Garantire che il minore mantenga i contatti con la famiglia di origine	Interprete/mediatore	-In caso sia stato ritenuto nel Superiore Interesse del minore e una volta ottenuto il suo consenso e quello dei	- Con modalità regolari, e valutati i bisogni del minore

			<p>suoi familiari, i colloqui dovrebbero essere regolarmente supportati interprete/mediatore culturale, che dovrà riferire in modo costante e strutturato all'assistente sociale;</p> <p>- Osservare le comunicazioni allo scopo di rilevare possibili contenuti problematici o bisogni di approfondimento da segnalare alle figure di riferimento per un loro tempestivo intervento;</p> <p>- La comunicazione diretta con i familiari da parte delle figure professionali indicate può servire al reperimento o a fornire informazioni laddove necessario</p>	
30	<b>Contatti con il/i familiare/i presente in Italia o in altro paese terzo</b>	Interprete/mediatore e (Da valutare) la presenza dell'assistente sociale, dell'operatore legale o dello psicologo	<p>-In caso sia stato ritenuto nel Superiore Interesse del minore e una volta ottenuto il suo consenso e quello dei suoi familiari, nel rispetto della sua privacy colloqui dovrebbero essere regolarmente supportati dall'interprete/mediatore culturale che dovrà riferire in modo costante e strutturato all'assistente sociale al fine di:</p> <p>-Osservare le comunicazioni allo scopo di rilevare possibili contenuti problematici o bisogni di approfondimento da segnalare alle figure di riferimento per un loro tempestivo intervento.</p> <p>- Le osservazioni effettuate devono essere trasmesse dall'interprete all'assistente sociale, e da questi allo psicologo e operatore legale secondo i casi, e annotate per future relazioni</p> <p>- La comunicazione diretta con i familiari da parte delle figure professionali più idonee rispetto alla necessità ravvisata per il reperimento</p>	Con modalità regolari, e valutati i bisogni del minore

			di informazioni dal parente (luogo di residenza, status, situazione familiare, documenti, ecc.) o per fornire informazioni al parente laddove necessario (status e condizione del minore in Italia, possibilità di ricongiungimento eccetera)	
<i>N.B. Nelle attività 29 e 30 si raccomanda, quanto più possibile, anche la presenza dell'assistente sociale, affinché possa monitorare il lavoro del mediatore culturale e valutare anche il coinvolgimento dell'operatore legale o dello psicologo, in base alla necessità</i>				
31	<b>Monitoraggio/eventual e adeguamento del Progetto Individuale</b> (Obiettivi prefissati durante la permanenza del minore in struttura)	Team (per composizione vedi azione 15) e tutore nominato dal Tribunale competente o chi ne fa le veci	-Attraverso riunione di equipe e <b>aggiornamento del Progetto Individuale</b> del minore e del cronogramma già sviluppati precedentemente (vedi azione n. 16)	Indicativamente alla fine della terza settimana di permanenza
<i>N.B. Il processo di valutazione del Superiore Interesse del minore è un'attività continua, soggetta a variazioni e adattamenti alla luce delle esigenze del minore che, via via, emergono grazie a una sua conoscenza sempre più approfondita. Spetta dunque agli operatori adattare le attività in tal senso al fine di garantire costantemente il benessere del minore (vedi cap. 1.2). Pianificare costanti riunioni di team garantisce che vi sia un costante confronto fra gli operatori in riferimento alle attività compiute e da compiersi a favore del minore e, conseguentemente, assicura che sia mantenuto l'approccio olistico e multidisciplinare nelle azioni e nelle pianificazioni.</i>				
32	<b>Condivisione con il minore dell'aggiornamento del progetto individuale</b>	Assistente sociale, educatore di riferimento coadiuvati dall'interprete; tutore nominato dal Giudice o chi ne fa le veci	Attraverso un colloquio/i individuale/i con il minore durante i quali vengono esposti allo stesso le valutazioni degli operatori e la predisposizione del progetto	Indicativamente entro fine della quarta settimana di permanenza
<i>N.B. La partecipazione dei minori (art. 12 CRC) in merito a scelte che li riguardano deve essere sempre assicurata, soprattutto quando si tratta di adolescenti, come la maggior parte dei minori ospitati nelle strutture di prima accoglienza. Affinché questo possa avvenire in modo adeguato, gli operatori devono essere certi che al minore siano state fornite tutte le informazioni più rilevanti e che lo stesso abbia ben compreso le conseguenze di una scelta piuttosto che di un'altra. Le informazioni, pertanto, dovranno sempre essere fornite attraverso una modalità e un linguaggio adatto a ciascun minore e quindi, via via, dovrà essere monitorato il livello di reale comprensione del minore attraverso attività di riscontro.</i>				
33	Calendarizzazione regolare di colloqui conoscitivi compresi eventuali approfondimenti con lo psicologo ove necessari	(Vedi azioni 23 e 27)	(Vedi azioni 23 e 27)	(Vedi azioni 23 e 27)

#### Box n. 2 - La Tutela<sup>32</sup>

In assenza di una definizione comune, condivisa a livello europeo di tutore (“guardian”), pur riconoscendone l'importanza nell'ambito della salvaguardia del superiore interesse del minore e del suo benessere, risulta importante prestare attenzione alle sue funzioni in relazione al particolare status giuridico del minore ed ai suoi specifici bisogni. Il tutore nei fatti compensa la limitata capacità giuridica del minore, e svolge una funzione che può paragonarsi a quella dei genitori<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Per maggiori dettagli ed approfondimenti si richiama il recente documento di proposta dell'Autorità Garante per l'Infanzia ed Adolescenza, Verso un Sistema di Tutela dei Minorenni Stranieri non Accompagnati, novembre 2015, <http://www.garanteinfanzia.org/news/verso-un-sistema-di-tutela-dei-minorenni-stranieri-non-accompagnati>

<sup>33</sup> Vedi anche Guardianship for children deprived of parental care, European Agency for Fundamental Rights, 2014, [http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-guardianship-children\\_en\\_0.pdf](http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-guardianship-children_en_0.pdf)

La presenza effettiva di un tutore, inoltre, oltre ad essere indispensabile per l'avvio delle procedure utili a inserire il minore nel percorso amministrativo più idoneo, rappresenta anche una garanzia, posto il suo ruolo di vigilanza in riferimento all'efficacia delle azioni che gli operatori della struttura in cui il minore è inserito sono chiamati a svolgere.

Le seguenti azioni, tra altre, si ritengono di primaria importanza per tutelare il Superiore Interesse del Minore.

- ✓ **L'apertura** della tutela e una conseguente **tempestiva nomina** del tutore (entro le 48 ore in caso si tratti di minore richiedente asilo<sup>34</sup>)
- ✓ La **scelta della persona** ritenuta più idonea a svolgere tale incarico, **competente** in materia di minori stranieri non accompagnati, **capace e disponibile** a seguire il minore ed esente da **conflitto con gli interessi di cui è portatore il minore**<sup>35</sup>.
- ✓ Mantenere costanti **contatti con il responsabile** del caso.
- ✓ Vigilare affinché gli operatori pongano in essere ogni attività in modo adeguato
- ✓ Essere **coinvolto in ogni decisione** che abbia effetti diretti e indiretti sul percorso del minore.

### Box n. 3 La determinazione dell'età<sup>36</sup>

L'esigenza di accertare le generalità delle persone di minore età, sprovviste di documenti, è particolarmente importante, in quanto un'eventuale erronea identificazione può comportare l'adozione di provvedimenti gravemente lesivi dei loro diritti<sup>37</sup>. Allo stesso modo, un'erronea identificazione di soggetti adulti come minorenni, sulla base della sola dichiarazione resa pur in presenza di fondati dubbi, comporta il rischio di situazioni di promiscuità nel sistema di accoglienza, oltre che sottrarre posti in accoglienza ai minori che ne hanno diritto.

Il Decreto Legislativo 4.3.2014, n. 24, attuativo della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, prevede che con decreto interministeriale siano definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si proceda alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more dell'adozione del summenzionato decreto interministeriale si richiamano una serie di criteri, garanzie procedurali e di azioni, da adottare nella determinazione dell'età a tutela del Superiore Interesse del Minore.

Criteri e Garanzie procedurali previste in tema di accertamento dell'età con riferimento a convenzioni internazionali, direttive europee e documenti giuridici non vincolanti<sup>38</sup>:

- 1) **Fondato dubbio ed extrema ratio**: l'accertamento sia effettuato solo se necessario e laddove sussistano dubbi fondati sull'età di un individuo
- 2) **Presunzione di minore età**: in caso di incertezza o nelle more dell'accertamento il presunto minore deve essere trattato come tale
- 3) **Beneficio del dubbio**: in caso di permanenza di dubbi anche a seguito di accertamento, il minore deve essere identificato come tale
- 4) **Approccio olistico multidisciplinare**: partendo dal presupposto che nessun metodo, medico o non medico, è in grado di determinare con certezza l'età cronologica, l'accertamento deve essere condotto secondo un approccio olistico e con procedure multidisciplinari
- 5) **Utilizzo di procedure uniformi, dettagliate specifiche da svolgersi in un ambiente idoneo**
- 6) Accertamento condotto da **personale qualificato e indipendente**
- 7) Utilizzo di **metodi non invasivi e rispettosi della persona**
- 8) Previsione del **marginale di errore** nelle certificazioni
- 9) Accertamento effettuato alla **presenza di un rappresentante (tutore) indipendente**
- 10) Rilascio da parte del minore del **consenso informato**
- 11) **Uniforme validità degli esiti dell'accertamento dell'età** nell'ambito dello Stato e dell'Unione Europea
- 12) **Diritto effettivo d'appello**

Le seguenti azioni, anche alla luce delle garanzie di cui sopra, sono quelle ritenute, tra le altre, di primaria importanza per tutelare il Superiore Interesse del Minore<sup>39</sup>

<sup>34</sup> Cfr. Art. 3 L. 184/83; art. 26, comma 5 D.Lgs 25/2008

<sup>35</sup> Vd. L. 183/84, art.3/2 e D.lgs. 142/2015, art 19(1&2)

<sup>36</sup> Cfr Documento UNHCR l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, marzo 2014 (<http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164330b80eeaac7000149/accertamento.pdf>)

<sup>37</sup> Circolare del Ministero dell'interno sull'identificazione dei migranti minorenni, 7 luglio 2007, [http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0841\\_2007\\_07\\_10\\_circolare\\_identificazione\\_di\\_migranti\\_minorenni.pdf](http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0841_2007_07_10_circolare_identificazione_di_migranti_minorenni.pdf)

<sup>38</sup> Per approfondimenti vedi da pagg 9 a pagg 13 la pubblicazione dell'UNHCR in materia: l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, marzo 2014

<sup>39</sup> Si tratta tuttavia di una lista non esaustiva, adattata alle particolari esigenze e contesto della prima accoglienza, si rinvia, perciò per maggiori dettagli ed approfondimenti alla pubblicazione dell'UNHCR in materia: l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, marzo 2014; Cfr anche Sani&salvi, box 8, Accertamento dell'età (<http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164330b80eeaac7000149/accertamento.pdf>)

- ✓ Verificare se il migrante/richiedente asilo che si dichiara minorenne, in caso di fondati dubbi circa le sue dichiarazioni, sia in possesso o abbia la possibilità di **reperire documentazione** attestante la sua data di nascita
- ✓ Verificare se sia possibile ottenere sufficiente corroborazione alle dichiarazioni rese attraverso colloqui con il minore e, se nel superiore interesse del minore e in assenza di altri rischi anche per i familiari contattati, attraverso eventuali contatti con la famiglia di origine, previo consenso del minore stesso.  
In assenza di documenti ed in caso di persistenza del dubbio fondato, laddove il minore non abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando non sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale nel corso dei colloqui, né rischi per i suoi familiari, previa consultazione con il minore e/o tutore, prendere contatti con le autorità consolari del Paese di origine
- ✓ Premesso che la determinazione dell'età va svolta utilizzando un approccio olistico, attraverso fasi successive, ogni ulteriore procedura finalizzata all'accertamento dell'età, compreso l'utilizzo, **in extrema ratio**, di esami medici, dovrebbero essere **attivate** solo nel caso in cui persistano fondati dubbi rispetto alla minore età dichiarata e dovrebbero essere, auspicabilmente, autorizzate **dall'Autorità Minorile** competente come **misura di ultima istanza** e con il **consenso informato del presunto/sedicente minore**, l'assenso del tutore;
- ✓ Ogni eventuale accertamento medico deve essere posto in essere da **personale altamente specializzato** e secondo una **procedura multidisciplinare** che tenga altresì conto dell'appartenenza di genere. Comunque ogni accertamento medico dovrà essere attuato nel rispetto del minore garantendo **la minore invasività possibile**
- ✓ L'assistenza del tutore o chi ne fa le veci assieme all'assistente sociale, deve essere assicurata nel corso dell'intera procedura
- ✓ Specialmente in caso di accertamenti medici, la perizia dovrebbe indicare i metodi utilizzati, i parametri di lettura, il personale impiegato, la stima dell'età, e soprattutto il margine d'errore;
- ✓ Nel corso della procedura e, nel caso permangano dubbi al termine della procedura di determinazione, va applicato il **principio di presunzione della minore età**. Qualora sia possibile venga predisposta un'area di accoglienza separata rispetto ai minori già identificati, fino al completamento della procedura

Qualora, al termine di tale procedimento il migrante venisse accertato come maggiorenne, è opportuno darne comunicazione alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la compilazione e l'invio della SCHEDA H.

#### Box n. 4 - Il rilascio del permesso di soggiorno e il rinnovo al compimento della maggiore età

La Questura, a seconda della situazione specifica del minore, rilascia uno dei permessi di soggiorno sotto indicati:

- **Per minore età** ai sensi dell'art. 19 comma 2 TU Immigrazione in combinato disposto con art. 28 lett. a) DPR 394/99

- **Per richiesta asilo** laddove il minore abbia formalizzato la domanda di protezione internazionale (art. 3 comma 2, art. 6, 19 e 26 del D.lgs. 25/2008 in combinato disposto con l'art. 3 comma 3 del DPR 21/15). In questo caso al minore è rilasciato un attestato nominativo (art. 4 D.lgs. 140/05)

- **Per Protezione sociale** in caso di minore vittima di tratta e/o sfruttamento (art. 18 TU Immigrazione)

L'art. 32 comma 1 bis, del D.lgs. n.286/1998, così come modificato dal D.L. n. 89/2011 convertito nella L. n. 129/2011, prevede che al compimento della maggiore età allo straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo.

La disposizione disciplina due percorsi distinti per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 286/1998:

- 1) Quando il minore abbia partecipato ad un progetto di integrazione di durata almeno biennale e si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta direttamente alla Questura, senza chiedere alcun parere alla Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro;
- 2) In tutti gli altri casi deve essere richiesto il parere alla Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro .

La richiesta di Parere deve essere inoltrata alla Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro attraverso l'invio telematico della Scheda G, all'indirizzo di posta elettronica minori-art32@lavoro.gov.it

(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Immigrazione, Linee Guida consultabili in

[http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori\\_stranieri/Documents/Linee\\_guida\\_minori\\_accolti\\_2013.pdf](http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Linee_guida_minori_accolti_2013.pdf))

#### Box n. 5- Il fascicolo personale del minore

<b>Informazioni sull'identità del minore (Lista non esaustiva)<sup>40</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nazionalità</li> <li>- età/data e luogo di nascita-Sesso/orientamento sessuale</li> <li>- religione e credenze</li> <li>- appartenenza a gruppi/gabila/clan e/o etnia particolare</li> <li>- informazioni sui genitori</li> <li>- possesso di documenti d'identità</li> </ul>
<b>Informazioni sulla famiglia del minore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di parenti in Italia e/o in Europa</li> <li>- se ci sono stati contatti; osservazioni in merito;</li> </ul>

<sup>40</sup> Cft, anche Sani& Salvi, UNHCR/UNICEF, ottobre 2014

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nominativi e riferimenti dei parenti contattati;</li> <li>- qualità dei rapporti familiari</li> <li>- documenti dei parenti contattati;</li> <li>- se c'è la reciproca volontà di ricongiungersi</li> <li>- se è stata o no avviata la procedura di ricongiungimento familiare, comprese eventuali indagini (allegare documentazione di riferimento: schede di segnalazione, relazione finale sulle indagini familiari eccetera)</li> <li>- assenso del tutore</li> </ul>
<b>Informazioni sulla salute del minore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- resoconto degli screening medici effettuati</li> <li>- presenza di particolari patologie/allergie</li> <li>- documentazioni di analisi cliniche effettuate</li> <li>- relazione di un medico in caso il minore debba continuare a seguire una specifica terapia</li> </ul>
<b>Informazioni sulla condizione psicologica del minore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione di eventuali vissuti traumatici</li> <li>- relazione psicologa/o che segue il minore, che comprenda quanto emerso nel corso dei colloqui con il minore e attraverso l'osservazione diretta</li> <li>- in caso di particolari vulnerabilità (ad es. situazioni emotive particolari legate a violenze subite, abusi, tortura) si richiede una perizia medico legale concertata con le figure responsabili della salute mentale (psicologo e/o psichiatra)</li> </ul>
<b>Informazioni sull'iter legale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-data segnalazioni effettuate alle autorità competenti</li> <li>-data foto-segnalamento</li> <li>-iter, esito dell'eventuale procedura di accertamento dell'età e relativa documentazione</li> <li>-data e destinatario richiesta permesso di soggiorno per minore età; data ottenimento permesso per minore età</li> <li>-data e destinatario invio richiesta di nomina del tutore e successive comunicazioni inviate o ricevute in merito</li> <li>-informativa legale e colloqui svolti (inclusa data)</li> </ul>
<b>Report del team sul singolo caso da effettuarsi a seguito di ogni riunione di equipe</b>	Valutazioni sottoscritte da ogni componente in riferimento alle attività svolte a favore del minore alla luce delle rilevazioni raccolte durante i colloqui e durante l'osservazione del minore nel rispetto del suo Superiore Interesse
<b>Relazione del team su eventuale inserimento nella procedura di:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Protezione internazionale</li> <li>2) Sociale a seguito di rilevazione di tratta finalizzata a sfruttamento sessuale o lavorativo.</li> </ol> <p><b>Nella relazione devono essere indicati gli indicatori relativi a una delle due procedure amministrative di cui s'ora, includendo altresì ogni documentazione relativa completa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- resoconto sull'esperienza del minore (condizioni di vita, esperienza vissuta, ragioni dell'espatrio) sulla base dei colloqui effettuati</li> <li><b>-elementi soggettivi e oggettivi che hanno portato il team a proporre al minore l'accesso alla procedure di protezione internazionale</b></li> <li>-resoconto su come e perché si sia giunti all'inserimento o meno del minore nella e/o nelle procedure alla luce del Superiore Interesse</li> <li>- relazione nella quale viene indicata una valutazione circa l'impatto che una determinata scelta (in merito a quale percorso amministrativo proporre) potrà avere sul minore e sul godimento dei suoi diritti<sup>41</sup></li> </ul>
<b>Percorso scolastico avviato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- se il minore ha seguito corsi di alfabetizzazione</li> <li>- se il minore è stato inserito in una classe</li> <li>- se ha mostrato interesse e/o meno nell'apprendimento</li> </ul>
<b>Particolare attitudine del minore in attività socio ricreative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- particolari doti e/o inclinazioni/vocazioni o esperienza in attività manuali o professionali</li> <li>-particolari doti e/o inclinazioni/vocazioni per uno sport in particolare</li> <li>- particolari doti e/o inclinazioni/vocazioni per un'attività artistica particolare</li> <li>- particolari interesse del minore (lettura, cinema, altro.)</li> </ul>
<b>Rilevazioni educative (da parte degli educatori e operatori)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gestione e igiene spazi</li> <li>-Cura di sé</li> <li>-Autonomia del minore</li> </ul>
<b>Eventuali considerazioni del Tutore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Relazione del tutore sull'attività svolta con e sul minore e sue impressioni</li> <li>-Breve riflessione sul periodo trascorso in struttura (servizi resi e attività svolte) e sul suo rapporto con gli operatori</li> </ul>
<b>Considerazioni del Minore</b>	-Raccogliere i commenti del minore attraverso un'attività di partecipazione
<b>Processo di valutazione del superiore interesse del minore, inclusa la relazione finale con considerazioni in merito al Superiore Interesse del Minore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione finale sottoscritta dal team degli operatori di riferimento, contenente:</li> <li>- Resoconto informazioni raccolte sul minore</li> <li>- Resoconto della attività svolte</li> <li>- Resoconto sul procedimento amministrativo seguito e stato della pratica</li> <li>- Raccomandazioni finali alla luce del Superiore Interesse del minore</li> </ul>

<sup>41</sup> Per approfondimenti cfr. Paragrafo 99, GC 14/13

Report finale del team in riferimento al percorso effettuato e da effettuarsi alla luce del superiore interesse del minore <sup>42</sup>	
Altre informazioni ritenute rilevanti	Tutto quello che si ritiene di dover ulteriormente segnalare perché ritenuto rilevante

**Box. N. 6 Meccanismi di segnalazione, reporting e gestione di casi di sospetto abuso, maltrattamento e sfruttamento a danno dei minori accolti**

Qualsiasi operatore venga a conoscenza o sospetti che uno o più minori siano vittime di abuso, maltrattamento o sfruttamento da parte di adulti esterni alla struttura, di altri minori o di personale di staff è tenuto ad attivarsi immediatamente secondo la normativa vigente.

Inoltre, si potrà fare riferimento alle Procedure e Linee Guida eventualmente elaborate all'interno di ogni singola struttura di prima accoglienza contenute nel documento di "Policy di Tutela dei Minori".

Tale documento contiene altresì "Codice di Condotta" vincolante per chiunque presti la propria attività nella struttura.

## 2.3 L'individuazione del percorso amministrativo

### (Attività della quinta settimana)

Contestualmente all'avvio del percorso di presa in carico inizia a strutturarsi anche la programmazione del percorso amministrativo da far proseguire o intraprendere al minore nell'attesa del trasferimento nella struttura di seconda accoglienza.

*“Quando si parla di programmazione del percorso si intende l'atto di decidere quali procedure, di asilo o di immigrazione, e quali servizi di protezione rappresentano l'interesse superiore del minore. Le decisioni devono comunque basarsi su una valutazione dell'interesse superiore (BIA). La conoscenza dell'identità del minore e della sua esperienza passata dovrebbe contribuire a determinare il percorso da seguire e costituire la base su cui si fonda un piano di assistenza in senso ampio. Ad esempio, va rintracciata la famiglia? Il minore è a rischio di tratta? C'è motivo di preoccupazione per la sua salute e la possibilità che abbia subito traumi? Quando si programma il futuro di un minore, i funzionari e gli operatori sanitari devono garantire che le decisioni non vengano prese separatamente l'una dall'altra, ma congiuntamente e con una visione comune per il minore. Tenendo a mente questo principio, è importante raccogliere quante più informazioni possibili sul minore all'inizio del processo, in modo da rendere praticabile un efficace orientamento in merito alle opzioni disponibili per il minore interessato. Tale processo include l'esplorazione dell'opportunità di ripristinare il contatto con la famiglia.”<sup>43</sup>*

Nel decidere quale sia il percorso da intraprendere, le diverse figure professionali coinvolte in prima accoglienza assieme al tutore, ove nominato, o a chi ne fa le veci, dovranno garantire che la suddetta scelta sia stata raggiunta **solo a seguito di valutazioni composite e strutturate, fra loro connesse**. Nello svolgimento di tali valutazioni devono essere rispettate tutte le **garanzie** previste per il minore (tra queste, l'imparzialità del tutore, informazioni date al minore attraverso una modalità adeguata alla sua età e sviluppo, presenza di un interprete, adeguata consulenza legale, decisioni scritte e debitamente motivate ed eventuale riesame della decisione).

<sup>42</sup> Per approfondimenti vedi Annex 6, UNHCR Lines Guide on Determining the Best Interests of the Child, 2008 reperibile in <http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf>

<sup>43</sup> Sani&Salvi, § 4.5

Gli operatori dovranno agire **in modo coordinato** al fine di assicurare una valutazione il più possibile completa per assicurare il rispetto del superiore interesse del minore.

Al fine di individuare quale sia il migliore percorso da seguire nel superiore interesse del minore dovrà essere prima di tutto valutato **il suo vissuto, i motivi di espatrio, i rischi in caso di rientro nel paese di origine nonché di eventuale sfruttamento, anche attuale, nel paese ospitante, anche attraverso l'impiego di check-list/s/indicatori specifici**<sup>44</sup>.

Gli operatori, in particolare l'operatore legale, dovranno poi coadiuvare il tutore nella presentazione e gestione delle pratiche inerenti il percorso amministrativo ritenuto più idoneo e rispettoso del superiore interesse incluse quelle relative alla procedura per la **protezione internazionale**, se a rischio di persecuzione o danno grave al rientro nel suo paese, e/o di **protezione sociale**, se è, o è stato, vittima di tratta o grave sfruttamento.

E' da tenere in considerazione la possibilità che una vittima di tratta o sfruttamento possa comunque presentare anche una domanda di riconoscimento di protezione internazionale.<sup>45</sup>

E' importante considerare che tutti i minori non accompagnati hanno comunque il diritto a rimanere in Italia.

La scelta del percorso dovrà essere discussa con il minore e, quindi, condivisa con lui/lei. Ogni valutazione, pertanto, dovrà tenere in considerazione l'opinione del minore il quale, così come stabilito dall'art. 12 della CRC, ha diritto di essere ascoltato e di esprimere le proprie opinioni in riferimento a scelte che lo riguardano in relazione alla sua età e livello di sviluppo.<sup>46</sup>

<b>Tabella 3</b>				
<b>Individuazione del percorso amministrativo individuale</b>				
<b>(Entro la quinta settimana)</b>				
	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>CHI</b>	<b>COME</b>	<b>QUANDO</b>
34	Valutazione del superiore interesse (BIA) e redazione di una relazione motivata circa la decisione di accesso alla <b>procedura di protezione internazionale</b>	- Da un team composto da: -Assistente sociale -Psicologo -Legale -Coordinatore/responsabile -Esperto diritti infanzia -Educatore di riferimento - Tutore se nominato o chi ne fa le veci	-Attraverso il consolidamento di tutte le informazioni raccolte nei colloqui di approfondimento (psico-sociali e legali), dall'osservazione informale sul minore, dalla raccolta di notizie sul paese di origine e dalle valutazioni maturate a seguito dell'osservazione quotidiana del minore	-Preferibilmente entro la prima settimana del secondo mese di permanenza e/o prima o comunque, solo dopo aver raccolto informazioni sufficienti ed adeguate per considerare l'inserimento in procedura nel Superiore Interesse del Minore

<sup>44</sup> Cfr. Annex 9 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child*, May 2008, available at: <http://www.refworld.org/docid/48480c342.html>

<sup>45</sup> Cfr art. 4 D.lgs 24/2014, attuazione della direttiva 2011/36/UE;

*UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, available at: <http://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>

<sup>46</sup> Per approfondimenti vedi par da 43 a 45 GC 14/2013 : *Committee on the Rights of the Children General Comment n. 12/2009, the right of the child to be heard*, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf>

			- Attraverso, ove possibile, contatti con la famiglia di origine - Redazione di una relazione scritta come indicato nel box 5	
35	Valutazione del superiore interesse (BIA) e redazione di una relazione motivata circa la decisione di <b>inserimento in procedura di protezione sociale</b> (In caso di presenza di indicatori di una possibile vittima di tratta)	- Un team composto da: - Assistente sociale - Psicologo - Legale - Coordinatore/responsabile - Esperto diritti infanzia - Educatore di riferimento - Tutore o chi ne fa le veci	Identificazione degli indicatori del/della minore come potenziale vittima di tratta e di sfruttamento da parte del team e conseguente segnalazione a: - Associazioni accreditate che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale - OIM in caso di non reperimento di associazioni livello territoriale.	Appena emergono degli indicatori della tratta; In caso di avvenuta identificazione le azioni elencate devono essere eseguite d'urgenza per questioni relative alla sicurezza.
<p><i>N.B. E' importante che lo staff della struttura sia affiancato da personale specializzato di enti ed associazioni accreditate che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale<sup>47</sup>. La decisione finale, comunque, deve essere presa da un team come sopra identificato.</i></p> <p><i>Qualora, i minori vengano avviati ad un percorso di protezione internazionale o di protezione sociale, è opportuno darne comunicazione alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la compilazione e l'invio della SCHEDA H.</i></p>				
36	<b>Continuazione del percorso come minore straniero non accompagnato</b> (avviato con l'azione N. 21 durante la seconda settimana di permanenza in struttura)	Un team composto da: - Assistente sociale - Psicologo - Legale - Coordinatore/responsabile - Esperto diritti infanzia - Educatore di riferimento - Tutore se nominato o chi ne fa le veci	Sollecitare la Questura al rilascio del permesso di soggiorno per minore età	- trascorsi 30 giorni dalla prima richiesta
<p><i>N.B. Durante la scelta del percorso amministrativo da sottoporre al minore, considerato il forte impatto che detta valutazione avrà sulla sua vita, devono essere rafforzate le garanzie previste durante tutta la durata della sua permanenza in struttura. Pertanto detta decisione potrà essere presa solo se si è certi di aver raccolto ogni informazioni rilevante sul minore, che lo stesso sia stato adeguatamente informato e che abbia compreso tutte le informazioni ricevute. La decisione deve essere il frutto di una valutazione svolta da un'equipe che dovrà redigere un documento scritto nel quale siano indicate le ragioni di una determinata scelta alla luce del Superiore interesse del minore coinvolto.</i></p>				
37	<b>Partecipazione e consultazione del minore</b> nella scelta e valutazione del percorso amministrativo nel suo Superiore Interesse <sup>48</sup>	Assistente sociale, educatore di riferimento e legale e tutore o chi ne fa le veci	Attraverso colloqui individuale/i con il minore durante i quali vengono esposti allo stesso le valutazioni degli operatori e la predisposizione del percorso	Nel corso della processo di valutazione

<sup>47</sup> Per ulteriori approfondimenti vedi art. 18 D.Lgs 286/98 e art. 13 L.228/2003

<sup>48</sup> Il quadro normativo previsto dalla CDI stabilisce il diritto del minore ad essere ascoltato e ad essere parte del processo decisionale. Le opinioni del minore devono ricevere peso in linea con la sua età e maturità. L'accertamento del grado di maturità del minore richiede competenze molto specifiche, come quelle di uno psicologo, competenze che possono non essere immediatamente disponibili. Eppure, senza esperienza in psicologia dell'infanzia e del contesto culturale, la valutazione del livello di maturità di un minore può risultare inadeguata ed ostacolare un'appropriate partecipazione del minore, Sani&Salvi, box n. 6.

**BOX n. 7 Alcuni indicatori per la individuazione di minori a rischio che possono contribuire alla valutazione circa l'inserimento in procedura di protezione internazionale<sup>49</sup> e cenni normativi**

**Alcuni indicatori ambientali**

- Provenienza da ambiente insicuro
- Provenienza da paese ad alto tasso di sfollati interni
- Diffusione nel Paese di origine pratiche tradizionali che espongono i minori a rischio (esempio mutilazioni genitali femminili)

**Alcuni indicatori individuali**

- Essere non accompagnati
- Bambini apolidi
- Vittime di tortura e violenza (anche di genere)
- Aver contratto o temere di contrarre matrimonio precoce e forzato
- Essere stati sottoposti a rischio di arruolamento militari
- Minori con disabilità mentali e/o fisiche

**Presupposti per il riconoscimento delle protezioni internazionali e della protezione nazionale**

- **Rifugiato:** Art. 2/1b D. Lgs. 251/2007 : cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per sue opinioni politiche, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o , a causa di questo timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione

- **Protezione Sussidiaria (Art. 14 D.lg. 251/07):** “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati **danni gravi**:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale

- **Protezione Umanitaria (Art. 5 comma 6 TU Immigrazione)** “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”

**Il concetto di persecuzione e l'appartenenza a un determinato gruppo sociale con specifico riferimento al minore<sup>50</sup>**

- “Una comprensione del fenomeno persecutorio che sia attuale e sensibile al minore deve tener conto di molti tipi di violazioni dei diritti umani, tra cui le violazioni dei diritti specifici dell'infanzia. Nel determinare il carattere persecutorio di un atto inflitto contro un minore, è essenziale analizzare gli standard della CRC e altri importanti strumenti internazionali sui diritti umani applicabili ai minori. Costoro godono infatti di una serie di diritti enunciati nella CRC che riconoscono la loro giovane età e la situazione di dipendenza e sono fondamentali alla loro protezione, al loro sviluppo e alla loro sopravvivenza”.
- Le richieste d'asilo presentate da minori il più delle volte sono state valutate in riferimento alla “appartenenza a un determinato gruppo sociale”, anche se uno qualsiasi dei motivi stabiliti nella Convenzione può essere applicabile.
- Nonostante l'età non sia, in termini stretti, né innata né permanente in quanto cambia continuamente, essere un minore è a tutti gli effetti una caratteristica immutabile in un qualsiasi momento.

**Forme di persecuzione specifiche ai danni dei minori<sup>51</sup>**

“Il Comitato Esecutivo dell'UNHCR ha riconosciuto che tra le forme di persecuzione specifiche contro l'infanzia e l'adolescenza possono esserci l'arruolamento minorile, la tratta infantile e la mutilazione genitale femminile (di seguito “MGF”). Altri esempi includono, ma non sono limitati a, violenza familiare e domestica, matrimoni forzati o precoci, lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito o particolarmente rischioso, lavoro forzato, prostituzione forzata e pornografia infantile

<sup>49</sup> Documento di riferimento, EXCOM Conclusion on Children at Risk n. 107/2007 <http://www.unhcr.org/4717625c2.html>

<sup>50</sup> Per approfondimenti vedi LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati UNHCR, 22 dicembre, 2009, N. 8 (“Linee Guida”), § 13, 48 e 49.

[http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a1642f0b80eeaac7000143/Linee\\_guida\\_sulla\\_protezione\\_internazionale.pdf](http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a1642f0b80eeaac7000143/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf)

<sup>51</sup> Linee Guida, § 18

### Box n. 8 Il ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento Dublino III

Il regolamento EU No. 604 / 2013 - di seguito " Regolamento Dublino III" - e il suo Regolamento di Esecuzione (EU 118/2014 - di seguito "Regolamento di Esecuzione"), enunciano i principi e i criteri di base per il ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati richiedenti asilo all'interno degli Stati Membri dell'Unione Europea (si vedano in particolare gli articoli 6 e 8).

Il Regolamento Dublino III stabilisce che i minori non accompagnati che richiedono asilo possono richiedere il ricongiungimento familiare con il padre, la madre o un altro adulto responsabile, con la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti e con i fratelli (si vedano in particolare gli articoli 2 ed 8). Purtroppo, la pratica di questi anni ha dimostrato che i minori non sono ben informati di questa possibilità e che molti di essi preferiscono raggiungere i propri cari da soli anche assumendosi il rischio di essere vittime di sfruttamento o tratta.

Come stabilito dall'articolo 20 del Regolamento Dublino III, la procedura di determinazione dello Stato Membro competente deve iniziare "non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro". E' però importante sottolineare che il processo di ricongiungimento familiare ai sensi di Dublino III si avvia immediatamente allorché il minore dichiara di avere un parente entro il quarto grado in un altro Paese Europeo firmatario del Regolamento; la fase preliminare di questo processo, infatti, si concentra sull'accertamento delle condizioni per il ricongiungimento del minore con il familiare, e deve essere svolta in modo tempestivo ed efficace dall'autorità o ente che ha in carico il minore (servizi sociali, o la stessa comunità).

In previsione dell'appuntamento con la Questura per la formalizzazione della domanda d'asilo, infatti, l'autorità/ente che ha in carico il minore dovrà raccogliere la documentazione disponibile a supporto della richiesta di ricongiungimento familiare che il minore dovrebbe presentare congiuntamente alla richiesta di protezione internazionale. Il tutore del minore, presente in tale occasione, consegnerà alla Questura la documentazione di supporto così raccolta.

La lista della documentazione che si raccomanda che il tutore presenti in Questura al momento della formalizzazione della domanda di asilo e della richiesta di ricongiungimento familiare da parte del minore, così come approvata dall'Unità Dublino e dal Dip.to della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è la seguente:

1. Relazione tecnica, redatta dai Servizi sociali/dalla Comunità sulla base dei colloqui con il minore e con i suoi famigliari, così come dei colloqui tra il minore e i suoi famigliari, monitorati dai Servizi Sociali con l'aiuto di un mediatore culturale;
2. Documenti del/dei parente/i con cui il minore richiede di ricongiungersi, attestanti l'identità dello/degli stesso/i, la loro residenza nel paese europeo e il legame di parentela con il minore;
3. Decreto di apertura della tutela, con specificato il nome del tutore nominato dal Giudice
4. Consenso scritto del tutore ad avviare la procedura di ricongiungimento familiare del minore;
5. Consenso scritto del minore al proprio ricongiungimento familiare;
6. Consenso scritto del parente al suo ricongiungimento con il minore
7. Fotografie del minore e del parente con cui desidera ricongiungersi, ove disponibili, e qualsiasi altra "prova indiziaria" che dia indicazioni sulla sussistenza di un legame familiare in quanto legame *affettivo* (disegni del minore, lettere, eccetera);
8. Se possibile, accludere anche il consenso scritto dai genitori del minore a che il figlio sia affidato al familiare presente nell'altro Stato Membro europeo;
9. Se fattibile rispetto ai tempi di formalizzazione della richiesta di asilo, potrà essere acclusa anche la relazione delle indagini familiari richiesta alla dir. Gen. dell'Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e Pol. Sociali

A tale documentazione sarà altresì accluso il cosiddetto "Formulario Dublino", da compilarsi in Questura nella stessa occasione. In questo Formulario dovranno essere indicate le informazioni di base del minore e del parente con il quale viene richiesto il ricongiungimento, compreso il suo luogo di residenza in Europa.

La richiesta di ricongiungimento familiare così presentata dal minore, assieme alla documentazione raccolta e presentata dal suo tutore, dovrà essere trasmessa dalla Questura all'Unità Dublino italiana (inserimento di un'evidenza Dublino in VESTANET e automatica acquisizione in DUBLINET). Quest'ultima dovrà inviare **in forma prioritaria** una richiesta di presa in carico del minore all'Unità Dublino del paese in cui si trova il presunto parente del minore (art. 21 Regolamento 604/2013). L'Unità Dublino interpellata deve accettare ovvero rigettare la propria competenza entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta, dopo aver verificato l'identità di tale parente e la sua idoneità a prendersi carico del minore. Laddove le prove già raccolte a dimostrazione del legame familiare fra il minore ed il parente non fossero ritenute sufficienti, l'Unità Dublino dello Stato Membro in cui si trova il parente può richiedere ulteriore documentazione, incluso, ma solo come *extrema ratio* e nei casi applicabili, l'esame del Dna.

Con lo scopo di abbreviare i tempi complessivi della procedura, il Tutore del minore deve chiedere il prima possibile al Giudice Tutelare di valutare se il ricongiungimento familiare risponda al superiore interesse del Minore. Questa richiesta dev'essere supportata dalle informazioni e dalla documentazione già raccolta dal Servizio Sociale/Comunità che ha in carico il Minore e presentata in Questura al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, alle quali sarà possibile aggiungere altre informazioni rilevanti che possono essere emerse nel frattempo.

Il Regolamento Dublino III (art. 22 para 1) stabilisce che l'Unità Dublino interpellata deve comunicare la decisione sull'accettazione della competenza entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta. In caso di accettazione della richiesta di ricongiungimento, l'Unità Dublino italiana disporrà il trasferimento del minore presso il suo parente; il trasferimento dovrà essere organizzato dalla Questura competente, sempre in coordinamento con l'Unità Dublino italiana.

Per ulteriori indicazioni circa la procedura di ricongiungimento familiare per i minori non accompagnati ai sensi del Regolamento Dublino, si rinvia alle Procedure Operative Standard sviluppate dal progetto "PRUMA" e adottate dall'Unità Dublino italiana (consultabile al seguente sito: [http://www.italy.iom.int/images/pdf/OIM\\_PRUMA\\_Procedura\\_Ricongiungimento.pdf](http://www.italy.iom.int/images/pdf/OIM_PRUMA_Procedura_Ricongiungimento.pdf)).

### Box n. 9 Alcuni indicatori vittime di tratta

L'elaborazione degli indicatori, nell'ambito delle scienze sociali in generale, è il risultato di una coniugazione tra ampie conoscenze teoriche e pratiche e l'utilizzo attraverso strumenti statistici dei dati raccolti. La loro ideazione è collegata strettamente con una categoria e contesto particolare. Rimane il fatto però che il processo possa essere applicabile adattandolo ad altre categorie e contesti sociali. Tale processo deve essere necessariamente oggetto di continuo studio, osservazione, sperimentazione e deduzione.

Di seguito si considerano gli indicatori<sup>52</sup> per il caso della nazionalità nigeriana giacché la tratta di donne e minori di questa nazionalità, ha avuto un incremento del 335% dal 2013 al 2014, ed è stato pertanto ampiamente studiato.

- ✓ Reclutamento: Edo State (Benin City);
- ✓ Rotta: Benin City – Kano (Nigeria) - Agadez (Niger) - Gatron- Saba –Tripoli (Libia);
- ✓ Età compresa tra i 15 e i 24 anni (molte persone dichiarano di essere adulte sebbene siano minori);
- ✓ Livello di istruzione elementare;
- ✓ Nessuna ha pagato le spese di viaggio perché aiutate da un “buon samaritano”, spesso risulterà di essere la futura madame;
- ✓ Generalmente orfane quindi devono sostenere la famiglia che le ha cresciute;
- ✓ La durata e le condizioni di vita in Libia sono molto difficili (alcune scoprono di dover iniziare a “lavorare” in Libia all’interno di case chiuse; altre vengono arrestate in attesa che la loro “madame” paghi il loro riscatto);
- ✓ Alcune hanno segni evidenti fisici di violenza e di conseguenza possono avere problemi psicologici (aggressività, nervosismo);
- ✓ Hanno molta difficoltà a raccontare la propria condizione per la paura della violazione del voodoo, per un senso di gratitudine verso i trafficanti;
- ✓ Fiducia nei connazionali e diffidenza nei confronti degli altri;
- ✓ Sperimentazione di un senso di tradimento nel chiedere aiuto;
- ✓ Non comprensione della reale entità del debito (aspettative di alti guadagni in Italia) ed errata percezione del gravissimo livello di sfruttamento che hanno subito o che subiranno
- ✓ Timore di ritorsioni sui familiari nel Paese di origine. A volte i trafficanti sono parenti e fuoriuscire dal circuito di sfruttamento significa anche estraniarsi dalla famiglia;
- ✓ Nessuna consapevolezza nell’identificarsi vittima di tratta.

Nel caso di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo oppure di rischio effettivo di sfruttamento lavorativo ci sono altri indicatori che gli operatori devono tener presente, e condividere il più possibile con i minori ospiti:

- ✓ Un minore non può lavorare in Italia, con un regolare contratto di lavoro, senza aver compiuto sedici anni e senza aver ottenuto la terza media

#### **La procedura di trasferimento di una vittima di tratta a cura dell’associazione accreditata oppure dell’OIM:**

- Redazione di una relazione sociale e invio da parte dei soggetti di cui sopra
- MIR (messa in rete) nel Sistema nazionale anti tratta della relazione e scheda informativa della minore che si occuperà del reperimento della disponibilità all'accoglienza del/della minore da parte di una struttura art 18 d.lgs. 286/98
- ottenimento di Nulla Osta al trasferimento nella struttura art.18 da parte della Procura della Repubblica- Tribunale per i minori, su richiesta dell’OIM e del tutore e in base alla relazione sociale e comunicazione alla Prefettura competente, copia alla Questura.
- La Prefettura invia, sulla base dei documenti ricevuti, richiesta di autorizzazione al Ministero dell’interno che dà il Nulla Osta al trasferimento.
- Organizzazione del trasferimento con indicazione del personale del centro di accoglienza che accompagnerà il/la minore alla destinazione finale.
- Entrambe le prefetture coinvolte (quella del Comune di partenza e quella del Comune di arrivo) fanno comunicazione al Ministero dell’Interno sull'avvenuto trasferimento del/della minore.
- Redazione di una relazione scritta come indicato nel box 5

In caso di mancanza di posti disponibili nella rete art.18 nazionale nonché di procedimento d’identificazione della vittima di tratta ancora in corso si raccomanda la richiesta di trasferimento in tempi brevi in uno SPRAR minori sottolineando gli indicatori come vulnerabilità.

## 4) Il trasferimento nella struttura di seconda accoglienza

Il trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza avviene, secondo quanto disposto dal Bando ministeriale, entro sessanta giorni (eccezionalmente novanta giorni) dal momento

<sup>52</sup> Gli indicatori sovra indicati sono stati così elaborati dall’OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell’ambito del progetto Preasidium.

dell'inserimento del minore nella struttura di prima accoglienza<sup>53</sup>. Detto termine, tuttavia, potrebbe anche ridursi in presenza situazioni per le quali è stato ritenuto nel Superiore Interesse del minore un tempestivo trasferimento (es. caso vulnerabile) e/o quando è stata reperita una disponibilità di posti nelle strutture di seconda accoglienza.

In questa fase gli operatori della struttura di prima accoglienza devono mettere in atto un efficace sistema di comunicazione e di segnalazioni per rendere il trasferimento dei minori il più adeguato possibile alle singole esigenze dei minori. Ogni comunicazione deve essere inviata al Servizio Centrale che gestisce e coordina le attività di trasferimento dei minori nelle strutture del circuito SPRAR<sup>54</sup>.

Durante le procedure di trasferimento dei minori dalla prima alla seconda accoglienza, inoltre, il Servizio Centrale si occupa di rendere edotta sia la Prefettura del luogo dal quale il minore proviene sia quella del luogo presso il quale il minore sarà ospitato.

**Tabella 4**  
**Trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza**

	<b>ATTIVITA'</b>	<b>CHI</b>	<b>COME</b>	<b>QUANDO</b>
38	<p>Segnalazione casi vulnerabili che necessitano di un trasferimento nel più breve tempo possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Patologie mediche</li> <li>-Disagio psico-sociale</li> <li>-Condizione personale del minore</li> <li>-Minori infra quattordicenni (anche al fine della valutazione di un affidamento familiare, ove possibile e ritenuto nel superiore interesse del minore)</li> <li>-Altre situazione ritenuta di particolare urgenza</li> <li>-Segnalazione della presenza di un parente regolarmente soggiornante sul territorio ma che non può farsi carico del minore</li> </ul>	<p>Il coordinatore/responsabile del progetto e/o assistente sociale</p>	<p>- Attraverso l'invio della scheda di segnalazione a</p> <p><a href="mailto:segnalazionimsna@serviziocentrale.it">segnalazionimsna@serviziocentrale.it</a></p> <p>e p.c.</p> <p><a href="mailto:strutturamissionemsna.dlci@interno.it">strutturamissionemsna.dlci@interno.it</a></p>	<p>Una volta rilevata l'esigenza particolare a seguito di colloqui conoscitivi e/o visite mediche</p>

*N.B. Oltre alla scheda predisposta dal Servizio Centrale è opportuno inviare anche una copia del fascicolo individuale accompagnato da una relazione specifica nella quale inserire le valutazioni delle figure professionali che hanno seguito il*

<sup>53</sup> Vedi art. 6, comma 1 lett b) Bando Ministero

<sup>54</sup> Vedi art. 6, comma 1, lett e) punto 2 Bando Ministero.

Da rilevare, comunque, che secondo quanto disposto dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs 142/2015, in caso di indisponibilità di posti presso le strutture SPRAR "l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune presso cui il minore si trova".

*minore (psicologo, medico, specialisti esterni alla struttura che sono stati coinvolti nella cura del minore).  
E' importante, inoltre, segnalare al Servizio Centrale l'eventuale presenza sul territorio italiano di parenti del minore al fine facilitare l'inserimento dello stesso in una struttura che si trovi nella stessa città o, almeno nelle vicinanze laddove il parente non possa prendersi cura del minore direttamente così da assicurare il mantenimento del rapporto familiare.  
Inoltre, è importante specificare al Servizio Sociale se vi sono procedure amministrative in corso (es. attesa convocazione per l'audizione davanti la Commissione Territoriale o attesa parere favorevole della Direzione Generale alla conversione del permesso di soggiorno al momento della raggiunta maggiore età) al fine di valutare quale sia il momento più opportuno per effettuare il trasferimento del minore alla luce del suo Superiore Interesse.*

39	Redazione schede segnalazione al Servizio Centrale (SC) per trasferimento in occasione dello spirare dei termini previsti per la prima accoglienza	Il coordinatore/responsabile del progetto e/o assistente sociale	- Attraverso l'invio della schede (generale e individuale sul minore) ricevute da ANCI di segnalazione a  <a href="mailto:segnalazionimsna@serviziocentrale.it">segnalazionimsna@serviziocentrale.it</a>  e p.c.  <a href="mailto:strutturamissionemsna.dlci@interno.it">strutturamissionemsna.dlci@interno.it</a>	Secondo le direttive del SC la scheda di segnalazione deve essere inviata all'indirizzo indicato <b>almeno 10 giorni prima la scadenza dei sessanta giorni di permanenza</b>
40	Informare il minore sul luogo/contesto del suo trasferimento	Assistente sociale -Educatore di riferimento - Operatore legale -Interprete/mediatore culturale - Tutore o chi ne fa le veci	-Attraverso attività partecipativa di colore rosso e blu -Attraverso cartina geografica -Attraverso materiale di supporto (es. brochure) relativo alla comunità di destinazione -Attraverso l'attività di partecipazione di colore "marrone" (comunità per minori)	A partire dal giorno in cui si riceve comunicazione formale e certa di tempi e luogo del trasferimento del minore
41	Relazione finale sul minore e sulle azioni compiute a suo favore durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza  -Proposte per la prosecuzione delle attività e procedure già intraprese e/o iniziate (tutela, protezione internazionale... ecc.) nonché ulteriori azioni al fine di svolgere opportunamente attività di valutazione e intraprendere/proseguire nella determinazione del superiore interesse  -Invio del fascicolo del minore	-Il coordinatore/responsabile del progetto e/o assistente sociale	- Redazione di un report finale sulla condizione del minore e sulle attività intraprese alla luce del suo superiore interesse con annessi: - Relazione sullo stato di avanzamento delle pratiche amministrative (compresi avvio indagini famigliari percorso ricongiungimento famigliare, inserimento procedura di protezione internazionale ecc) -Ove presenti relazioni/perizie medico legali - Relazione del tutore o di chi ne fa le veci - Invio scheda C aggiornata alla Direzione Generale dell'Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	In prossimità della fine della permanenza del minore in struttura e prima che avvenga il trasferimento
42	Accompagnamento del	-Educatore di riferimento	Organizzare il viaggio	

	minore nella struttura di seconda accoglienza	-Interprete	verso la struttura di seconda accoglienza	
--	---	-------------	---	--

#### 4. Allontanamento del minore dalla Struttura

Nel caso di allontanamento del minore dalla Struttura è opportuno procedere con le segnalazioni alle Forze di Polizia nonché ai vari soggetti che sono coinvolti nel sistema di protezione del minore.

E' altresì opportuno completare il fascicolo perché potrebbe contenere informazioni utili al prosieguo del suo percorso in altre città d'Italia o in altri Paesi europei in cui il minore doversi trasferirsi/essere rintracciato.

<b>Tabella 5</b>				
<b>Azioni in caso di allontanamento volontario del minore</b>				
	<b>ATTIVITA'</b>	<b>CHI</b>	<b>COME</b>	<b>QUANDO</b>
A	Denuncia per scomparsa di minore	Il coordinatore/responsabile del Progetto - Assistente sociale del Centro - tutore o chi ne fa le veci	Attraverso il deposito di una denuncia presso le Forze di Polizia	Subito dopo la sparizione del minore
B	Segnalazione:  -Alla Struttura di Missione -Alla Direzione Generale per l'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Al Tribunale territorialmente competente avanti al quale era stata avanzata la richiesta di tutela - Alla Questura territorialmente competente avanti alla quale era stata inoltrata richiesta di permesso di soggiorno e/o richiesta di protezione internazionale	-Il coordinatore/responsabile del Progetto - Assistente sociale del Centro - tutore o chi ne fa le veci	-Attraverso l'invio delle presenze a <a href="mailto:strutturamissionemsna.dlci@interno.it">strutturamissionemsna.dlci@interno.it</a> -Attraverso l'invio telematico della scheda "H" a <a href="mailto:minoristranieri@lavoro.gov.it">minoristranieri@lavoro.gov.it</a> <sup>55</sup>	Tempestivamente o, al più tardi, il giorno seguente l'allontanamento in caso non sia possibile prima

<sup>55</sup> Cfr: Linee Guida sui Minori Stranieri non Accompagnati. Le competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione  
[http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori\\_stranieri/Documents/linee%20guida%20minori%20stranieri%20non%20accompagnati%20%28def%29.pdf](http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/linee%20guida%20minori%20stranieri%20non%20accompagnati%20%28def%29.pdf)

**ANNEX 1<sup>56</sup>**  
**FIGURE PROFESSIONALI INTERNE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA**  
**CENNI E RIFERIMENTI**

<b>Attore</b>	<b>Funzione</b>	<b>Fonte</b>
Legale Rappresentante della Comunità	- Esercita i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore - Ha l'obbligo di proporre istanza per la nomina del tutore entro 30 giorni <sup>57</sup> dall'accoglienza del minore - Non può essere nominato quale tutore	- Art. 3 comma 1 e 2 L. 184/83
Coordinatore/responsabile del Progetto	Responsabile interventi dedicati ai minori e dei rapporti con il Ministero dell'Interno e con le autorità di riferimento	- Art. 6.2.i Bando Ministero dell'Interno <sup>58</sup>
Assistente sociale del Progetto*	Responsabile modulistica, responsabile dei colloqui di approfondimento con i minori e dei loro fascicoli. Referente per affidamenti/ricongiungimenti e relazioni con Ass. Sociale del Comune territorialmente competente.	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno
Operatore legale*	Responsabile delle attività di informazione e consulenza legale. Accompagnamento del minore durante le pratiche legali/amministrative che lo riguardano, in collaborazione con il tutore o con la persona che esercita le funzioni di tutore provvisorio	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno
Interprete	Addetto al servizio di interpretariato fra il minore e gli attori che operano internamente ed esternamente alla Struttura	- Art. 6.2.iv Bando Ministero dell'Interno
L'esperto in Diritti dell'Infanzia*	Esperto con conoscenze avanzate della CRC Responsabile circa delle attività di partecipazione Verifica che le attività intraprese dal progetto a favore del minore siano conformi al suo Superiore Interesse.	- Art. 6.2.iii Bando Ministero dell'Interno
Educatore*	Mantiene contatti costanti con il minore e si occupa delle attività quotidiane a suo favore.	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno

<sup>56</sup> Documenti di riferimento: Bando del Ministero; Linee guida MLPS, CIRCOLARE Prot. n. 17272/7 circa l'identificazione di migranti minorenni del 2007, TU Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), Protecting Children on the Move working docs

<sup>57</sup> In caso di richiedenti asilo cfr anche art. 26, c. 5, del decreto legislativo N. 25 del 2008, che prevede, tra l'altro, la nomina del tutore da parte del giudice tutelare entro le quarantotto ore dalla comunicazione della questura.

<sup>58</sup> Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza Emergenziale “Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati”.

	Può svolgere il primo colloquio conoscitivo con il minore;	
Psicologo*	Responsabile dei colloqui conoscitivi e della realizzazione di un progetto di sostegno psicologico nell'ambito dell'equipe multidisciplinare; Supporto agli educatori nella gestione dei singoli casi dal punto di vista psicologico	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno
Medico dell'età evolutiva*	Responsabile dello screening medico al momento dell'ingresso del minore in struttura e responsabile del controllo periodico	- Art. 6.2.iii Bando Ministero dell'Interno
Operatore amministrativo*	Responsabile delle pratiche amministrative e contabili relative al progetto	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno
Operatore di vigilanza	Responsabile della sicurezza nelle ore notturne	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno

*\*le funzioni così come indicate, seppur non esplicitamente previste dal Bando di Gara, sono state delineate a seguito del confronto e dell'osservazione dei professionisti.*

**ANNEX 2**  
**FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA STRUTTURA**  
**CENNI E CONSIDERAZIONI**

<b>Attore</b>	<b>Funzione</b>	<b>Fonti</b>
Tribunale Ordinario (Ufficio del Giudice Tutelare)	Competente a emettere i seguenti provvedimenti: - disposizione provvedimenti urgenti - nomina il tutore - vigilanza sull'Ufficio del tutore - autorizza la promozione di giudizi	- Art 361 cc - Art. 346 cc - Art. 337 e 344 cc - art. 375 cc - art. 374 comma 5 cc
Tribunale per i minorenni	Competente a emettere i seguenti provvedimenti: - Affidamento definitivo del minore presso la Struttura - Compie ogni atto finalizzato alla cura e all'assistenza del minore -Compie accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono - Rilascia il Nulla Osta per il Rimpatrio volontario in caso di procedimenti giudiziari in corso	- Art. 2 L. 184/83 - Art. 10 L184/83 - Art. 33, comma 2-bis del D. Lgs. n. 286/1998
Prefettura	Istituisce i tavoli di coordinamento presso la Prefettura del Capoluogo di Regione con il compito di individuare i criteri di localizzazione delle strutture nonché i criteri di ripartizione a livello regionale dei posti da assegnare all'accoglienza	Art. 16 D.lgs 142/2015
Tutore	- ha la funzione di cura e rappresentanza del minore - rappresenta il minore in tutti gli atti civili - ha l'obbligo di rendicontare costantemente al Giudice Tutelare	- Art. 357 cc - Art. 380 cc
Questura	- effettua attività di identificazione e foto-segnalamento -dispone provvedimenti urgenti per il collocamento in luogo sicuro del minore - rilascia il permesso di soggiorno - provvede alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale	- Art. 5 L. 189/2002 -Art. 403 cc - Art. 9 DPR 394/99 - Art. 6, Decreto Procedure
Servizi Sociali del Comune territorialmente competente	Ha l'obbligo della presa in carico del minore che si trova in una struttura di cui il Comune è territorialmente competente	-Direttiva del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2006 e circolare 1157 dell'11 aprile 2007
La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della	- Competente per la valutazione della domanda di protezione Internazionale	- artt. 4, 12,13, 27-32 Decreto Procedure; - artt 4, 5 6 e 7 DPR n. 21/2015

Protezione Internazionale		
Le Organizzazioni Internazionali	- Svolgono azioni di supporto di sistema nelle attività poste in essere dalle strutture, secondo specifico mandato e secondo il ruolo previsto	- art. 6.3, ii Bando Ministero dell'Interno

## ANNEX 3

### L'Attività di partecipazione nell'informativa della procedura di protezione internazionale;



#### Premessa

Nell'ambito del progetto "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati" Save the Children ha il compito di fornire un supporto specialistico agli operatori delle strutture di accoglienza per il rispetto di elevati standard di qualità e di omogeneizzare i servizi delle diverse strutture.

Tale **attività partecipativa**, sviluppata secondo l'approccio e la metodologia Save the Children alla partecipazione, e di supporto all'utilizzo del volantino informativo "Protezione internazionale: che cos'è e come funziona. Una guida per minori stranieri non accompagnati" sviluppato da UNHCR nel medesimo progetto, deve essere realizzata nelle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, come previsto anche dalle *Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e/o separati*<sup>59</sup> ospitati nelle strutture di prima accoglienza e dalle *Linee Guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore*. Può essere facilitata da operatori ed educatori (con il supporto di un consulente legale) avendo come riferimento il quadro metodologico sviluppato da Save the Children in frontiera sud e contenuto, tra l'altro, anche nel manuale "Partecipare si può".

E' stata elaborata al fine di supportare, da un lato l'informativa e consulenza legale sulla protezione internazionale rivolta ai minori stranieri non accompagnati, dall'altro di creare spazi di ascolto strutturato e di partecipazione dei minori nelle questioni che li riguardano.

#### LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

**Target Group:** Tutti i minori presenti nella struttura

**Obiettivo:** Condividere con i minori che cos'è la Protezione Internazionale, quando e come richiederla.

**Facilitatore:** Operatore e mediatore culturale con il supporto del consulente legale

**Durata:** 60 min.

**Materiali:** Cartelloni, pennarelli, illustrazioni grafiche, cartoncini (o post-it) colorati, volantini UNHCR

<b>1. Cerchio di riscaldamento</b>	Ogni minore prende il suo badge. Ci si dispone in cerchio (di cui fanno parte anche gli operatori coinvolti) e si saluta in due o più lingue e tutti i partecipanti ripetono
<b>2. Presentazione spiegazione attività</b>	Si condivide con i minori: <ul style="list-style-type: none"><li>- chi sono gli operatori coinvolti e quale sarà il loro ruolo nell'attività;</li><li>- qual è lo scopo dell'attività e in cosa consiste (ad esempio: "Oggi vorremmo capire insieme che cos'è la Protezione Internazionale e cosa significa chiedere protezione in Italia");</li><li>- quali sono le "regole del gioco" (come si partecipa, come si interviene, come</li></ul>

<sup>59</sup> Secondo il General Comment n. 6 (2005) del Committee on the Rights of the Child (paragrafo 8) sono da definirsi quali minori separati coloro che sono stati separati da entrambi i genitori o da adulti (non necessariamente parenti) che ne abbiano precedentemente avuto cura e/o custodia.

---

funziona il gruppo di lavoro, qual è lo spazio ed i materiali utilizzabili, quali sono i tempi previsti).

Tali regole possono essere scritte in maniera semplice su un cartellone (in italiano e in altre lingue) possibilmente associate ad un riferimento grafico (disegno e/o simbolo).

---

### **3. Attività di Laboratorio**

#### **Che cos'è la Protezione Internazionale**

a) Il facilitatore invita i partecipanti a condividere la parola "protezione" nella propria lingua spiegandone il significato. Ognuno dei partecipanti, se vuole, può scrivere tale parola su di un cartellone.

**N.B.** anche il facilitatore condividerà la parola "protezione" in italiano e la scriverà nel cartellone con tutte le altre.

b) Il facilitatore invita i partecipanti a ripetere la parola "protezione" nelle varie lingue e a confrontare le diverse parole e relativi significati tra le varie culture di appartenenza dei partecipanti.

A questo punto il facilitatore inserisce nel cartellone la parola "protezione internazionale" (in italiano) condividendone il significato con i ragazzi (in due o più lingue veicolari):

E' la protezione che ti può dare l'Italia se il tuo Paese non può o non vuole proteggerti. Se temi di essere in pericolo in caso di ritorno nel tuo paese, dove c'è la guerra o situazioni di violenza o dove i tuoi diritti potrebbero non essere rispettati e quindi non puoi o non vuoi tornarci, potresti ricevere la protezione internazionale.

Importante che il facilitatore chiarisca ai tutti i partecipanti la distinzione tra la Protezione Internazionale e la protezione cui hanno diritto per il solo fatto di essere minori (ex art. 19 T.U.I.)

#### **I motivi per richiederla**

c) Dopo aver risposto ad eventuali domande emerse dai partecipanti sul significato di Protezione Internazionale, il facilitatore invita i partecipanti a disporsi in semicerchio, raggruppati per Paesi di provenienza consegnando ad ogni gruppo dei cartoncini (o post-it) di colori differenti (ad esempio Eritrea-giallo, Somalia-verde, Mali-blu, Sudan-bianco).

A questo punto, il facilitatore disporrà a terra di fronte ai partecipanti alcune illustrazioni raffiguranti situazioni a rischio, di pericolo (contenenti le motivazioni illustrate dalle icone nel volantino) chiedendo agli stessi di confrontarsi in squadra e disporre i propri cartoncini sulle illustrazioni corrispondenti a situazioni di rischio, pericolo che un ragazzo del loro paese potrebbe correre.

**N.B.** in questo primo momento non si deve condividere con i partecipanti il significato delle illustrazioni ma è opportuno lasciare loro libera interpretazione.

d) Dopo che tutti i gruppi hanno distribuito i propri cartoncini sulle illustrazioni, il facilitatore procede ad illustrarne il significato ai partecipanti (in due o più lingue veicolari).

Una volta concluso e dopo aver risposto ad eventuali domande emerse dal gruppo chiede ai partecipanti di riposizionare i cartoncini alla luce delle nuove informazioni ricevute circa le illustrazioni.

Al termine del nuovo riposizionamento dei cartoncini, il facilitatore con il supporto del consulente legale condividerà con i partecipanti i differenti livelli di Protezione Internazionale previsti e possibili in relazione alle diverse situazioni di rischio e pericolo, e risponde ad eventuali domande emerse dai partecipanti.

#### **Come fare per richiedere Protezione Internazionale**

e) Il facilitatore invita i partecipanti a collocarsi nuovamente in cerchio e disporrà al centro di questo un grande cartellone raffigurante la procedura per la richiesta di protezione internazionale (raffigurato come un percorso a tappe) e illustrerà, con il supporto del consulente legale, tutte le fasi previste dalla procedura: compilazione del

---

---

modulo C3 in Questura, la Commissione territoriale e sua composizione, il colloquio, le possibili decisioni della Commissione, il ricorso, a chi chiedere supporto e assistenza.

In questa fase è fondamentale chiarire cosa comporta la richiesta di protezione nel caso in cui i minori avessero parenti in un altro paese europeo (regolamento Dublino) ed il successivo riconoscimento della protezione internazionale (possibilità di poter lavorare, la possibilità di poter tornare o meno nel proprio Paese).

Ogni attore, ufficio o altro elemento previsto dalla procedura (Tutore, Questura, C3, Commissione Territoriale, componenti della Commissione, interprete, verbale, decisione della Commissione, ricorso) verrà rappresentato mediante illustrazioni che il facilitatore disporrà nel percorso durante la presentazione della stessa.

f) Si lascia del tempo ai partecipanti per porre alcune domande.

---

**4. Condivisione risultati**

Rispondere in maniera chiara e trasparente alle domande emerse dai partecipanti in particolare per quanto concerne la tempistica dei vari step della procedura.

Consegnare a tutti i partecipanti il volantino UNHCR sulla Protezione Internazionale sottolineando l'importanza di parlare della propria situazione con il proprio tutore o il responsabile del centro per individuare la soluzione migliore per ognuno.

**IMPORTANTE!** In tale fase risulta fondamentale il supporto di un consulente legale

---

**5. Cerchio chiusura**

Saluti, comunicazione prossimo appuntamento e applauso finale (riconsegna badge)

---

## ANNEX 4

### ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE PER FACILITARE LA COMPrensIONE DEI RISCHI LEGATI ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Tale attività partecipativa, sviluppata nell'ambito del progetto *“Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati”* secondo l'approccio e la metodologia Save the Children alla partecipazione e con il supporto e collaborazione di IOM coinvolta nel medesimo progetto, è stata elaborata al fine di supportare, da un lato l'informativa e consulenza legale sui rischi connessi al fenomeno dello sfruttamento lavorativo, rivolta ai minori stranieri non accompagnati, dall'altro di creare spazi di ascolto strutturato e di partecipazione dei minori nelle questioni che li riguardano

Può essere facilitata da operatori ed educatori (con il supporto di un consulente legale) avendo come riferimento il quadro metodologico sviluppato da Save the Children in frontiera sud e contenuto, tra l'altro, anche nel manuale *“Partecipare si può”*.

#### LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

**Target Group:** Tutti i minori presenti nella struttura

**Obiettivo:** Condividere con i minori la normativa italiana sul lavoro minorile ed i rischi legati allo sfruttamento lavorativo.

**Facilitatore:** Operatore e mediatore culturale con il supporto del consulente legale

**Durata:** 60 min.

**Materiali:** Cartelloni, matite, pennarelli, fogli di carta

<b>1. Cerchio di riscaldamento</b>	Ogni minore prende il suo badge. Ci si dispone in cerchio (di cui fanno parte anche gli operatori coinvolti) e si saluta in due o più lingue e tutti i partecipanti ripetono
<b>2. Presentazione spiegazione attività</b>	<p>Si condivide con i minori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chi sono gli operatori coinvolti e quale sarà il loro ruolo nell'attività;</li> <li>- qual è lo scopo dell'attività e in cosa consiste (ad esempio: <i>“Oggi vorremmo parlare di progetti per il futuro, del lavoro, capire insieme quali sono le regole per il lavoro in Italia ed i rischi che puoi correre quando trovi un lavoro”</i>);</li> <li>- quali sono le “regole del gioco” (come si partecipa, come si interviene, come funziona il gruppo di lavoro, qual è lo spazio ed i materiali utilizzabili, quali sono i tempi previsti).</li> </ul> <p>Tali regole possono essere scritte in maniera semplice su un cartellone (in italiano e in altre lingue) possibilmente associate ad un riferimento grafico (disegno e/o simbolo).</p>
<b>3. Attività di Laboratorio</b>	<p><b><u>I miei sogni/desideri/come mi vedo in futuro</u></b></p> <p>a) Rimanendo disposti in cerchio, il facilitatore distribuisce un foglio di carta a ciascun partecipante (mettendo a disposizione anche matite, penne e pennarelli) invitandolo a condividere i suoi sogni per il futuro, i suoi desideri (come si vede nel futuro) rappresentandoli in un disegno e/o in un testo.</p> <p>Si lascia del tempo per elaborare la rappresentazione e si fanno delle domande generiche ai partecipanti per stimolarne la realizzazione (ad es. cosa ti piacerebbe fare e/o imparare, come ti vedi in futuro, qual è il sogno che avevi fin da piccolo)</p>

---

**N.B.** Tale rappresentazione è richiesta anche a tutti gli operatori che prendono parte all'attività.

**b)** Una volta che tutti i presenti hanno concluso, il facilitatore (con un approccio positivo e di valorizzazione di ognuno dei contributi) li invita a condividere il lavoro.

### **La mia esperienza e la situazione normativa in Italia se sono minore e volessi lavorare**

**c)** Una volta esposti tutti i lavori, il facilitatore, prendendo spunto dal contenuto degli stessi chiede ai partecipanti che tipo di esperienza hanno maturato nei loro paesi di origine; se hanno mai svolto un'attività lavorativa, di che tipo, a quale paga e per quante ore al giorno, quali sono i lavori che si possono svolgere nel proprio paese e da che età si inizia a lavorare, quali competenze hanno acquisito.

Il facilitatore appunterà su di un cartellone tutte le informazioni che emergeranno dal gruppo dei partecipanti

**N.B.** Tale momento deve essere realizzato in una dinamica di *circle time* e il facilitatore deve stimolare il confronto valorizzando il contributo di ognuno garantendo che tutti abbiano la possibilità di esprimersi. Se si ritiene opportuno si può "generalizzare" tale momento rivolgendo tali domande ad un "minore immaginario" della loro età che vive nel loro paese.

**d)** Una volta terminata questa fase di raccolta, prendendo spunto da quanto emerso dai minori e riportato sul cartellone, il facilitatore esporrà la normativa italiana sul lavoro con un approccio child friendly facendo un continuo parallelismo tra l'esperienza maturata dei minori nei paesi di origine e la realtà italiana.

Si lascia del tempo ai minori per fare domande.

**N.B.** Tale confronto deve essere realizzato in maniera onesta e responsabile sottolineando le condizioni, i requisiti e le regole per il lavoro. In questa fase si consiglia la presenza ed il supporto di un consulente legale che possa avere a disposizione delle linee guida relative alla risposte da fornire ai partecipanti.

### **Lo sfruttamento lavorativo**

**e)** Concluso questo momento, si invitano i partecipanti a dividersi in piccoli gruppi (max. 4 per ogni gruppo) e si chiede loro di rispondere alla domanda: "Cosa significa, secondo voi essere sfruttati? Quali potrebbero essere degli esempi concreti di persone sfruttate?". La risposta, condivisa da tutta il gruppo, può essere riportata per iscritto o attraverso dei disegni. Si lascia del tempo per elaborare la risposta.

Ogni gruppo nomina un portavoce e presenta la risposta/definizione elaborata.

Durante l'esposizione il facilitatore riporta su di un cartellone i concetti/parole chiave espresse dai gruppi.

**f)** Una volta terminate le esposizioni dei gruppi il facilitatore condivide con i partecipanti (in una o più lingue veicolari) la definizione child friendly di sfruttamento lavorativo: "*Essere sfruttati significa che stai lavorando ma: non hai un contratto e non puoi chiedere di essere pagato, quello che fai è pericoloso per la tua salute e la tua sicurezza, lavori troppo e non puoi riposare*".

**N.B.** E' fondamentale far passare il messaggio che anche una sola di queste condizioni è sufficiente per ritrovarsi in situazioni di sfruttamento.

In seguito il facilitatore confronta i contenuti della definizione con quanto emerso dai gruppi, sottolineando punti in comune e differenze.

**g)** Si lascia del tempo ai partecipanti per porre alcune domande.

---

#### **4. Condivisione dei risultati**

Rispondere in maniera chiara e trasparente alla domande emerse dai partecipanti in particolare sulla normativa italiana per il lavoro dei minori.

Si consiglia di concludere l'attività con un messaggio chiave del tipo: "*Quando qualcuno ha tanto bisogno di lavorare non pensa ai rischi e ai pericoli che potrebbe correre.*"

---

---

*Invece è importante conoscere i diritti e le regole sul lavoro e pensare bene prima di accettare proposte per non finire in situazioni di sfruttamento”.*


**IMPORTANTE!** In tale fase risulta fondamentale il supporto di un consulente legale

---

**5. Cerchio  
chiusura**


Saluti, comunicazione prossimo appuntamento e applauso finale (riconsegna badge)

---



<sup>60</sup> La tabella e' tratta da Safe and Sound UNHCR and UNICEF, Ottobre 2014. La traduzione in italiano dello schema di riferimento generale incluso in "Save and Sound", che prescinde da specificità relative ai diversi contesti normativi dei singoli Stati cui deve essere adattato. \*inoltre, deve essere considerata l'ipotesi di

**ANNEX 6 Dall'arrivo ad una soluzione duratura: applicare il principio dell'interesse superiore<sup>61</sup>**



<sup>61</sup> Vedi nota 56.

\*Con riferimento alla parte inerente "possibile esito" - nessun riconoscimento del diritto di soggiorno-, secondo quanto previsto dall'ordinamento italiano, anche in caso di risposta negativa da parte della Commissione Territorialmente competente al riconoscimento della protezione internazionale, il minore mantiene comunque il diritto a possedere un permesso di soggiorno per minore età ex art. 19 TU sull'Immigrazione

## ANNEX 7 TABELLA DELLE ATTIVITA' "COLORATE"

(tratto da "Partecipare si può! Strumenti e buone pratiche di partecipazione e ascolto dei minori migranti in arrivo via mare" Save the Children)

Attività <b>BIANCA</b>	<p><b>Target group:</b> Nuovi arrivi in struttura</p> <p><b>Obiettivo:</b> accoglienza dei nuovi arrivi, conoscenza nel gruppo e fra il gruppo e gli operatori, condivisione di regole e spazi.</p>
Attività <b>GIALLA</b>	<p><b>Target group:</b> Minori da poco tempo nella struttura</p> <p><b>Obiettivo:</b> conoscenza nel gruppo e fra il gruppo e gli operatori; condivisione di nozioni sull'Italia e sull'Europa e approfondimento del progetto migratorio dei ragazzi (condividere le aspettative dei ragazzi circa la loro volontà di rimanere in Italia o di spostarsi in altri paesi europei).</p>
Attività <b>ARANCIONE</b>	<p><b>Target group:</b> Minori "in transito" di nazionalità specifiche quali ad esempio eritrei, somali, egiziani.</p> <p><b>Obiettivo:</b> Far emergere il progetto migratorio di tale gruppo di minori e la presenza di parenti in altri paesi europei.</p>
Attività <b>AZZURRA</b>	<p><b>Target group:</b> Tutti i minori presenti nella struttura.</p> <p><b>Obiettivo:</b> condividere parole chiave su saluti e stati d'animo (in lingua italiana)</p>
Attività <b>GRIGIA</b>	<p><b>Target group:</b> Tutti i minori presenti nella struttura</p> <p><b>Obiettivo:</b> conoscenza di usanze e costumi dei paesi di provenienza</p>
Attività <b>VERDE</b>	<p><b>Target group:</b> Minori da molto tempo nella struttura</p> <p><b>Obiettivo:</b> indagare percezioni su condizioni di accoglienza e rendere partecipi i ragazzi nella gestione di aspetti di vita quotidiana nella struttura</p>
Attività <b>ROSSA</b>	<p><b>Target group:</b> Minori da molto tempo nella struttura</p> <p><b>Obiettivo:</b> condividere parole chiave sul percorso di integrazione in Italia e in Europa</p>
Attività <b>BLU</b>	<p><b>Target group:</b> Minori da molto tempo nella struttura</p> <p><b>Obiettivo:</b> raccogliere opinioni, percezioni ed esperienze sul tema di accoglienza e aspettative sul futuro</p>
Attività <b>MARRONE</b>	<p><b>Target group:</b> Minori da molto tempo nella struttura</p> <p><b>Obiettivo:</b> approfondire nozioni, percezioni e aspettative su vita in Italia e nelle comunità per minori</p>
Attività <b>VIOLA</b>	<p><b>Target group:</b> Minori da molto tempo nella struttura</p> <p><b>Obiettivo:</b> conoscere e approfondire rischi e fattori di protezione in quanto minori</p>



